

A — Attività del Tribunale di primo grado nel 2004

di Bo Vesterdorf, presidente del Tribunale

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha conosciuto nel 2004 sviluppi rilevanti, che segneranno la storia dell'istituzione giudiziaria europea.

Innanzitutto, l'adesione all'Unione europea di dieci nuovi Stati ha consentito al Tribunale di primo grado di accogliere nel suo ambito dieci nuovi giudici: la sig.ra E. Cremona, il sig. O. Czúcz, la sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, la sig.ra I. Pelikánová, il sig. D. Šváby, il sig. V. Vadapalas, la sig.ra K. Jürimäe, la sig.ra I. Labucka e il sig. S.S. Papasavvas hanno prestato giuramento il 12 maggio 2004; la sig.ra V. Trstenjak ha assunto lo stesso impegno il 7 luglio seguente.

Per la seconda volta nella sua storia, il collegio dei giudici del Tribunale, inizialmente composto da dodici giudici, si è ampliato. Esso è attualmente composto da 25 membri, ossia un giudice per ogni Stato membro.

I mandati di diversi membri del Tribunale, alcuni dei quali erano stati appena nominati, sono scaduti il 31 agosto 2004. Con decisione 14 luglio 2004, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno rinnovato, per il periodo 1° settembre 2004 – 31 agosto 2010, il mandato dei membri seguenti: sig. B. Vesterdorf, sig.ra V. Tiili, sig. J. Azizi, sig. M. Jaeger, sig. A.W.H. Meij, sig. M. Vilaras, sig.ra M. E. Martins de Nazaré Ribeiro, sig. F. Dehousse, sig. O. Czúcz, sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, sig. D. Šváby, sig.ra K. Jürimäe e sig. S.S. Papasavvas.

In considerazione dell'ampliamento dell'Unione europea, il regolamento di procedura del Tribunale è stato modificato per portare da undici a tredici il numero di giudici che compongono la Grande Sezione (GU 2004, L 127, pag. 108). Inoltre, sono state modificate le disposizioni relative alle lingue processuali: dal 1° maggio 2004 i ricorsi possono essere presentati in 21 lingue diverse – 20 lingue ufficiali e l'irlandese – (GU 2004, L 132, pag. 3).

L'organizzazione ed il funzionamento del Tribunale sono stati adattati per soddisfare le necessità che derivano dal numero più elevato di giudici. In un primo tempo, per il periodo 1° maggio 2004 – 31 agosto 2004, i nuovi giudici sono stati inseriti nei cinque collegi esistenti di tre giudici. Ciascun collegio di tre giudici è stato quindi completato da due giudici ed ha così costituito la sezione ampliata. In un secondo tempo, il Tribunale ha deciso di mantenere per l'anno giudiziario 2004/2005 la struttura che comporta cinque sezioni composte da cinque giudici. Ne deriva che, nel corso di questo anno giudiziario, ciascuna delle cinque sezioni siede con tre giudici in due collegi distinti e predeterminati presieduti dal presidente di sezione.

Quattro delle cinque sezioni composte da cinque giudici sono presiedute dai presidenti che sono stati eletti tra i giudici stessi nel settembre 2004 per un periodo di tre anni, ossia i sigg. Jaeger, Pirrung, Vilaras e Legal. Questa elezione dei presidenti di sezione, alla quale si è proceduto per la prima volta il 10 settembre 2004, ai sensi dell'art. 15 del

regolamento di procedura del Tribunale, è una conseguenza dell'entrata in vigore il 1° febbraio 2003 del nuovo Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (art. 50).

La Quinta Sezione a cinque è presieduta dal presidente del Tribunale, la cui elezione per tre anni (ossia fino al 31 agosto 2007) è avvenuta l'8 settembre 2004. Poiché il presidente del Tribunale non siede in una sezione composta da tre giudici, questa è presieduta da un giudice di questa sezione, ossia il sig. Cooke.

Inoltre, l'attuazione delle riforme rese possibili dal Trattato di Nizza si è iniziata. Nella sua versione modificata dal Trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, il Trattato CE prevede all'art. 225 che il Tribunale è competente a conoscere in primo grado di tutti i ricorsi diretti, ad eccezione di quelli attribuiti ad una camera giurisdizionale e di quelli che lo Statuto riserva alla Corte di giustizia.

Il Consiglio ha, da un lato, modificato il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e, dall'altro, previsto la creazione di una «camera giurisdizionale».

Innanzitutto, il 26 aprile 2004, il Consiglio ha adottato la decisione 2004/207/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (GU L 132, pag. 5; rettifica GU L 194, pag. 3). In conseguenza della nuova ripartizione dei ricorsi diretti tra la Corte ed il Tribunale in vigore dal 1° giugno 2004, i ricorsi d'annullamento e per carenza proposti dagli Stati membri contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione¹ sono di competenza del Tribunale. Lo stesso vale relativamente ai ricorsi proposti dagli Stati membri e riguardanti:

- le decisioni del Consiglio in materia d'aiuti di Stato;
- gli atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale;
- gli atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione;
- gli atti della Banca centrale europea.

A causa di questa nuova ripartizione delle competenze in materia di ricorsi diretti, le cause inizialmente presentate dinanzi alla Corte, ma nelle quali la fase scritta del procedimento non era ancora conclusa, sono state trasferite al Tribunale, sostanzialmente nei settori degli aiuti di Stato e del FEAOG.

In secondo luogo, il Consiglio dell'Unione ha adottato il 2 novembre 2004 la decisione 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 333, pag. 7). Questa riforma, anch'essa resa possibile dal Trattato di Nizza (articoli 220 CE e 225 A CE; articoli 136 CEEA e 140 B CEEA; vedi anche la dichiarazione n° 16 allegata al Trattato di Nizza), era vivamente auspicata dal Tribunale a causa del carattere specifico di questo settore del contenzioso e del carico di lavoro che è atteso in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del nuovo Statuto del personale. Questo nuovo organo giurisdizionale specializzato, composto di sette giudici, dovrà statuire sul contenzioso del personale dell'Unione europea, competenza

¹ Ad eccezione degli atti della Commissione che riguardano una cooperazione rafforzata nell'ambito del Trattato CE.

attualmente esercitata dal Tribunale. Le sue decisioni potranno costituire oggetto di un'impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi al Tribunale ed eccezionalmente di un riesame da parte della Corte di giustizia alle condizioni previste dal Protocollo sullo Statuto. Esso dovrebbe entrare in funzione nel corso del 2005.

Infine, le statistiche relative al 2004 richiedono alcune osservazioni. Il numero di cause iscritte al ruolo continua ad aumentare, conformemente a quanto è stato rilevato costantemente da diversi anni, fino a raggiungere il numero di 536 (contro 466 del 2003). Questo aumento dipende in parte dal fatto che il Tribunale è competente, dal 1° giugno 2004, a statuire sui ricorsi diretti proposti dagli Stati membri (vedi l'esposizione che precede). A tale titolo sono state ricevute 48 cause supplementari, ossia 21 cause il cui rinvio è stato disposto dalla Corte e 27 cause nuove che sono state depositate da Stati membri. Il contenzioso in materia di marchio comunitario continua a crescere in valore assoluto (110 cause sono state presentate, ossia 10 in più rispetto al 2003) e rappresenta in valore relativo il 21% del totale delle cause presentate. Il contenzioso in materia di pubblico impiego rimane, come avviene dal 2000, il più rilevante come numero di cause: 146 nuove cause sono state iscritte al ruolo (ossia il 27% del totale delle cause presentate).

Il numero delle cause risolte, che ammonta a 361, è vicino a quello del 2003 (339), con la precisazione che il 76% di queste cause sono state risolte da sezioni composte da tre giudici, il 18% da sezioni composte da cinque giudici e il 4% dal Tribunale nella persona di un giudice unico. Occorre quindi constatare che l'ampliamento del collegio dei membri non ha ancora consentito di aumentare sensibilmente il numero di cause annualmente risolte.

Il numero delle cause pendenti ha superato la soglia critica delle 1 000 cause e rappresenta, al 31 dicembre 2004, 1 174 cause. Questo numero di cause corrisponde, allo stato attuale, a più di tre anni di attività giudiziaria del Tribunale.

Per quanto riguarda la durata media dei procedimenti, essa è leggermente aumentata rispetto a quella degli ultimi anni: nel 2004, la durata media di un procedimento era di 22,6 mesi per le cause diverse da quelle rientranti in materie specifiche quali la proprietà intellettuale e il pubblico impiego comunitario.

Un numero molto limitato di cause è stato trattato mediante un procedimento accelerato, in quanto, su tredici istanze presentate nel corso dell'anno, due cause hanno beneficiato di questo trattamento.

Gli orientamenti della giurisprudenza sono contenuti nel seguito della presente relazione, che tratta, nell'ordine, del contenzioso di legittimità (I), del contenzioso in tema di risarcimento (II) e di quello relativo alle domande di provvedimenti urgenti (III).

I. Contenzioso di legittimità

L'esame del merito di un ricorso presuppone che quest'ultimo sia ricevibile. La presentazione delle cause in cui è stata affrontata la questione della ricevibilità dei ricorsi di annullamento (B) precederà quindi quella degli aspetti essenziali di diritto sostanziale

(da C a H). Questi ultimi sono esposti nell'ambito della materia in cui rientrano. Non tutti i settori del contenzioso di competenza del Tribunale sono riportati nella presente relazione, la quale non riveste quindi un carattere di esaustività ²

Talune questioni di ordine procedurale saranno esposte in un capitolo specifico (A), in quanto le precisazioni apportate da talune decisioni meritano di essere messe in evidenza.

A. Aspetti procedurali

1. Procedimento in contumacia

La pronuncia di sentenze in contumacia è estremamente poco frequente. Essa presuppone infatti che il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponda nelle forme e nei termini prescritti e che il ricorrente chieda al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.

In osservanza di queste disposizioni il Tribunale ha accolto, in assenza di controricorso depositato dalla Commissione entro il termine stabilito, le conclusioni di cinque banche alle quali era stata inflitta un'ammenda a causa della loro partecipazione ad un'intesa relativa alle commissioni riscosse nelle operazioni di cambio di banconote della zona euro. Infatti, con le sue sentenze 14 ottobre 2004, causa T-56/02, *Bayerische Hypo- und Vereinsbank/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), causa T-44/02, *Dresdner Bank/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta), causa T-54/02, *Vereins- und Westbank/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta), causa T-60/02, *Deutsche Verkehrsbank/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta), e causa T-61/02, *Commerzbank/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione ³ dopo aver giudicato che le conclusioni delle ricorrenti apparivano fondate. Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi fatti valere dalle ricorrenti nel loro ricorso gli consentissero di concludere che l'esistenza dell'accordo dedotto

² Il presente contributo non contiene in particolare osservazioni relative alle decisioni in materia di contenzioso doganale, in quanto si tratta essenzialmente di casi di applicazione a situazioni particolari di soluzioni già ben consolidate (in particolare, sentenze 12 febbraio 2004, causa T-282/01, *Aslantrans/Commissione*; 21 settembre 2004, causa T-104/02, *Société française de transports Gondrand Frères/Commissione*; 14 dicembre 2004, causa T-332/02, *Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. e a./Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta). Inoltre, e per motivi identici, nella presente relazione non sono illustrate le decisioni miranti all'annullamento di decisioni in materia di riduzione o soppressione di contributi finanziari comunitari, sia che questi ultimi siano stati concessi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (sentenza 14 settembre 2004, causa T-290/02, *Ascontex/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta) sia che siano stati concessi a titolo del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEAOG) sezione «Orientamento» (sentenza 28 gennaio 2004, causa T-180/01, *Euroagri/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-153/04 P).

³ Decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE – Caso COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro – Germania – (GU 2003, L 15, pag. 1).

non era sufficientemente provata, sia per quanto riguarda la fissazione dei prezzi dei servizi di cambio in contanti delle valute della zona euro sia per quanto riguarda le modalità di addebito di tali prezzi. L'importo complessivo delle ammende inflitte dalla Commissione alle cinque banche interessate dalla decisione impugnata ammontava a più di EUR 100 milioni.

La Commissione ha impugnato queste sentenze, come le è consentito dalle norme vigenti.

2. Rilevamento d'ufficio di un motivo di ordine pubblico

Un motivo di ordine pubblico può, e anche deve, essere esaminato d'ufficio dal giudice comunitario. Un tale motivo può quindi essere dedotto dalle parti in qualunque fase del procedimento, sia che riguardi la ricevibilità del ricorso sia che riguardi la legittimità dell'atto impugnato.

Pertanto il Tribunale ha rilevato d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico, tra i quali figurano il rispetto del termine per il ricorso (sentenza 28 gennaio 2004, cause riunite T-142/01 e T-283/01, *OPTUC/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta), l'impugnabilità dell'atto controverso (ordinanze 29 aprile 2004, causa T-308/02, *SGL Carbon/Commissione*, e 13 luglio 2004, causa T-29/03, *Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta), l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato (sentenza 28 settembre 2004, causa T-310/00, *MCI/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta) o ancora la legittimazione ad agire (sentenze 7 luglio 2004, cause riunite T-107/01 e T-175/01, *Sacilor-Lormines/Commissione*, e 1° dicembre 2004, causa T-27/02, *Kronofrance/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta).

Esso ha anche esaminato, in quanto costituisce un motivo di ordine pubblico, il motivo relativo ad una violazione delle forme sostanziali, tra cui rientra l'assenza o l'insufficienza di motivazione dell'atto impugnato [sentenza 8 luglio 2004, causa T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 126 e 210; attualmente oggetto di impugnazione (causa C-411/04 P)]. Per contro, il Tribunale ha ritenuto che la violazione dei diritti della difesa, poiché costituisce un'illealtà soggettiva per sua natura, non rientra nella violazione delle forme sostanziali e non deve essere pertanto sollevata d'ufficio [sentenza 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, *JFE Engineering e a./Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 425; attualmente oggetto di impugnazione (cause C-403/04 P e C-405/04 P)].

3. Sulle spese

Una parte, quando risulta soccombente dinanzi al Tribunale, deve sostenere, in via di principio, oltre alle proprie spese, quelle della controparte. In base al regolamento di procedura del Tribunale, le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai

fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine.

L'importo delle spese da rimborsare costituisce una causa frequente di contestazione. Così la Commissione ha ritenuto eccessivi gli importi che sono stati richiesti dai rappresentanti delle società Airtours et Schneider Electric dopo che il Tribunale aveva annullato le decisioni che impedivano rispettivamente ad Airtours di acquisire la società First Choice (sentenza 6 giugno 2002, causa T-342/99, *Airtours/Commissione*, Racc. pag. II-2585) e alla Schneider Electric d'acquisire la società Legrand (sentenza 22 ottobre 2002, causa T-310/01, *Schneider Electric/Commissione*, Racc. pag. II-4071), nonché la decisione che ordinava la separazione delle imprese (sentenza 22 ottobre 2002, causa T-77/02, *Schneider Electric/Commissione*, Racc. pag. II-4201).

In un'ordinanza del 28 giugno 2004, causa T-342/99 DEP, *Airtours/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale rileva che la somma di cui la Airtours chiedeva il rimborso alla Commissione ammontava a più di sterline (GBP) 1,7 milioni. Dal canto suo, la Commissione aveva valutato inizialmente a GBP 130 000, successivamente a GBP 170 000 le spese sostenute dalla Airtours.

Al fine di fissare l'importo ripetibile, il Tribunale dichiara, in particolare, che non è escluso che, allorché un cliente decide di farsi rappresentare contemporaneamente da un solicitor e da un barrister, gli onorari dovuti all'uno e all'altro siano considerati spese indispensabili ai fini del procedimento. Tuttavia, il Tribunale ritiene che, in queste circostanze, spetti ad esso esaminare la misura entro la quale le prestazioni effettuate dall'insieme dei consulenti interessati erano necessarie per lo svolgimento del procedimento giudiziario e assicurarsi che l'impegno delle due categorie di consulenti non abbia comportato inutile duplicazione di spese. Ora, ciò avveniva in parte nella fattispecie.

Il Tribunale ha ritenuto anche che il carattere essenzialmente economico delle valutazioni effettuate dalla Commissione nell'ambito del controllo delle operazioni di concentrazione possa giustificare l'intervento di consulenti o esperti economici specializzati in tale settore a complemento del lavoro dei consulenti legali e comportare, così, spese ripetibili. Le spese di tale natura sono state tuttavia considerate eccessive dal Tribunale.

Infine, una ricorrente, allorché è assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, cosa che avveniva nel caso della Airtours, ha diritto di recuperare presso le autorità tributarie l'IVA pagata su beni e servizi da essa acquisiti. Poiché tale imposta non rappresenta per essa una spesa, la stessa non può chiedere il rimborso dell'imposta pagata sulle spese ripetibili presso la Commissione.

Sulla base di tali considerazioni, nonché della rilevanza della causa in relazione al diritto comunitario della concorrenza, alle numerose e complesse questioni economiche e giuridiche che sono state esaminate dai consulenti, agli interessi economici che la controversia ha rappresentato per la Airtours, ed all'ampiezza del lavoro causato ai consulenti giuridici ed economici dalla fase contenziosa del procedimento, il Tribunale ha fissato l'importo totale delle spese da rimborsare all'Airtours ad una cifra leggermente inferiore a GBP 490 000.

Con l'ordinanza 29 ottobre 2004, causa T-310/01 DEP, *Schneider Electric/Commissione* (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha fissato l'importo che deve essere rimborsato alla Schneider Electric, avendo la Commissione rifiutato di rimborsare i circa EUR 830 000 richiesti a titolo essenzialmente di onorari ed esborsi dei consulenti della Schneider Electric sostenuti ai fini della fase contenziosa del procedimento che ha portato all'annullamento della decisione che vietava l'operazione di concentrazione tra la Schneider Electric e la Legrand.

Pur riconoscendo l'elevato grado di complessità della causa, l'importanza della posta in gioco economica che essa rappresentava per la ricorrente, il suo interesse nel diritto comunitario e la complessità delle questioni economiche e giuridiche che essa ha sollevato, il Tribunale ritiene che il numero di ore di lavoro fatto valere dagli avvocati a sostegno della loro richiesta sia esagerato. In considerazione di tutti gli elementi, l'importo totale delle spese è ridotto a quasi EUR 420 000.

Per considerazioni della stessa natura, l'importo delle spese relative al procedimento sommario ed al procedimento che ha portato all'annullamento della decisione che ordinava alla Schneider di cedere in blocco l'attivo detenuto nella Legrand, valutato a più di EUR 830 000, è fissato a quasi EUR 427 000 (ordinanza 29 ottobre 2004, causa T-77/02 DEP, *Schneider Electric/Commissione*, non pubblicata nella Raccolta).

B. Ricevibilità dei ricorsi presentati ai sensi dell'art. 230 CE

Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre [...] un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

Il quinto comma dello stesso art. 230 CE prevede che i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

1. Atti che possono formare oggetto di un ricorso

Per giurisprudenza consolidata, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti, idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.

Per contro, come è già stato ricordato nell'ordinanza 29 aprile 2004, causa T-308/02, *SGL Carbon/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), un atto puramente confermativo di una precedente decisione divenuta definitiva non è un atto impugnabile. Questo vale per un atto che non contiene alcun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non è stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima. Tuttavia, precisa il Tribunale, il carattere confermativo o meno di

un atto non può essere valutato unicamente in funzione del suo contenuto rispetto a quello della precedente decisione di cui costituisca la conferma. Infatti, la natura dell'atto impugnato deve essere parimenti valutata in funzione della natura della domanda di cui tale atto costituisce la risposta. In particolare, qualora l'atto costituisca la risposta ad una domanda con cui vengano dedotti fatti nuovi e rilevanti e con cui l'amministrazione sia invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione, tale atto non può essere considerato avente natura meramente confermativa, laddove si pronunci sui fatti medesimi e contenga, in tal modo, un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente. Secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente sostenuto che la lettera che aveva inviato alla ricorrente era priva di carattere decisionale, poiché, come rileva il Tribunale, le informazioni finanziarie fornite da quest'ultima, anche se presentavano un carattere di novità, non erano idonee a modificare in modo rilevante la sua situazione giuridica quale si presentava al momento dell'adozione della decisione precedente divenuta definitiva.

Peraltro, il Tribunale ha dichiarato che, nell'ambito di un ricorso d'annullamento, allorché l'atto impugnato ha carattere negativo, esso va considerato in funzione della natura della domanda a cui risponde. In particolare, il rifiuto di un'istituzione comunitaria di revocare o di modificare un atto può costituire un atto suscettibile di sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 230 CE solo se l'atto che l'istituzione comunitaria si rifiuta di revocare o di modificare avrebbe potuto, a sua volta, essere impugnato in forza di tale disposizione (ordinanze 15 marzo 2004, causa T-139/02, *Institouto N. Avgerinopoulou e a./Commissione*, e 13 luglio 2004, causa T-29/03, *Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta). A tal riguardo, il Tribunale, nell'ordinanza *Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione*, sopra menzionata, dichiara che una lettera del direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con la quale quest'ultimo ha informato la ricorrente di non poter istruire il reclamo da essa proposto contro la relazione finale, redatta dall'OLAF al termine di un'indagine esterna e trasmessa alle autorità spagnole competenti in conformità all'art. 9 del regolamento n. 1073/1999⁴, non può essere considerata una decisione impugnabile con ricorso di annullamento, in quanto questa relazione non costituisce una misura produttiva di effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente, ma una raccomandazione o un parere privo di effetti giuridici obbligatori.

2. Termine di presentazione del ricorso

Anche se il Tribunale ha dovuto verificare il rispetto del termine per il ricorso in diverse decisioni (sentenza 28 gennaio 2004, cause riunite T-142/01 e T-283/01, *OPTUC/Commissione*, e ordinanza 25 maggio 2004, causa T-264/03, *Schmoldt e a./Commissione*; oggetto di impugnazione, causa C-342/04 P; non ancora pubblicate nella Raccolta), occorrerà concentrare l'attenzione sull'ordinanza 9 novembre 2004, causa T-252/03, *FNICGV/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Adito con un ricorso presentato dalla *Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV)* e mirante ad ottenere, sulla base

⁴ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999 n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).

dell'art. 229 CE, l'annullamento dell'ammenda che la Commissione aveva inflitto a tale Fédération per violazione delle regole di concorrenza ⁵, il Tribunale rileva che questo articolo del Trattato non delinea il «ricorso di piena giurisdizione» come rimedio giurisdizionale autonomo. Infatti, questa disposizione, la quale prevede che «[I] regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del [...] Trattato [CE] possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi», non è menzionata all'art. 225, n. 1, CE, nella sua versione risultante dal Trattato di Nizza, tra i rimedi giurisdizionali rientranti nella competenza del Tribunale.

Tale competenza giurisdizionale anche di merito può essere esercitata dai giudici comunitari solamente nell'ambito del controllo degli atti delle istituzioni comunitarie, in particolare nell'ambito del ricorso di annullamento, in quanto l'introduzione di un ricorso con cui si chiede al giudice comunitario di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche di merito deve rispettare il termine prescritto dall'art. 230, quinto comma, CE, cosa che non avveniva nella fattispecie ⁶.

3. Interesse ad agire

La causa tra MCI, inizialmente denominata WorldCom, e la Commissione ha consentito al Tribunale di constatare che MCI aveva un interesse ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione che vietava la sua fusione con Sprint, nonostante questa decisione fosse stata adottata dopo la revoca della notificazione.

Nella fattispecie, il Tribunale, nella sentenza 28 settembre 2004, causa T-310/00, *MCI/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), ritiene che la ricorrente abbia un interesse ad ottenere l'annullamento di un atto con il quale la Commissione rifiuta di considerare che la dichiarazione delle parti costituisce un recesso formale dall'accordo notificato, in quanto la ricorrente ha cercato invano di prevenire la sua adozione dichiarando formalmente di rinunciare all'operazione di concentrazione notificata che ne era l'oggetto. Esso aggiunge che, per il periodo di vigenza della decisione della Commissione, l'impresa, qualora ne abbia nuovamente intenzione in futuro, non può legittimamente operare una fusione con l'altra parte dell'operazione notificata, almeno nella forma e alle condizioni indicate nella notificazione. Il fatto che l'impresa non ha necessariamente tale intenzione, o che essa probabilmente non la realizzerà, costituisce a tale proposito una circostanza puramente soggettiva che non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione del suo interesse ad agire per l'annullamento di un atto che, incontestabilmente, produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

⁵ Decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE (Causa COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12).

⁶ Gli altri ricorsi presentati contro la decisione menzionata nella nota precedente sono tuttora pendenti dinanzi al Tribunale (causa T-217/03, *Fédération nationale de la coopération bétail et viande/Commissione*, e causa T-245/03, *FNSEA e a./Commissione*).

4. Legittimazione ad agire

Per quanto riguarda le condizioni in cui un ricorrente è considerato direttamente interessato dall'atto di cui chiede l'annullamento, è stato ricordato che un atto comunitario riguarda direttamente un singolo se produce direttamente effetti sulla situazione giuridica dello stesso e se non lascia alcun potere discrezionale ai destinatari di tale atto incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Le ordinanze 15 marzo 2004, *Institouto N. Avgerinopoulou e a./Commissione*, sopra menzionata, e 8 luglio 2004, causa T-341/02, *Regione Siciliana/Commissione* [non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto di impugnazione (causa C-417/04 P)], respingono per mancanza di interesse diretto, da un lato, il ricorso mirante all'annullamento di una decisione della Commissione indirizzata alla Repubblica ellenica recante approvazione di un progetto di programma operativo ai sensi del regolamento sui fondi strutturali ⁷ proposto da singoli che non figurano come beneficiari finali delle misure previste e, dall'altro, il ricorso mirante all'annullamento di una decisione della Commissione indirizzata alla Repubblica italiana recante chiusura del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al grande progetto «autostrada Messina-Palermo» presentato dall'autorità responsabile della realizzazione del progetto, ossia la regione Sicilia. Nelle due ordinanze, il Tribunale constata che le autorità nazionali dispongono di un potere discrezionale nell'attuazione degli atti impugnati.

Per quanto riguarda le condizioni in cui un ricorrente è considerato individualmente interessato da un atto di cui non è destinatario, occorre constatare che la nuova interpretazione del criterio dell'interesse individuale dei ricorrenti adottata nella sentenza 3 maggio 2002, causa T-177/01, *Jégo-Quééré/Commissione* (Racc. pag. II-2365), è ormai chiaramente superata. Infatti, dopo che la Corte ha deciso di confermare la sua interpretazione della nozione di persona individualmente interessata nella sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, *Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio* (Racc. pag. I-6677; vedi anche sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C-263/02 P, *Commissione/Jégo-Quééré*, non ancora pubblicata nella Raccolta, che annulla la sentenza del Tribunale 3 maggio 2002 sopra menzionata), il Tribunale ha esaminato, nelle cause ad esso sottoposte, la nozione di persona individualmente interessata con riferimento alla formula sancita nella sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, *Plaumann/Commissione* (Racc. pag. 197). Una persona fisica o giuridica può quindi pretendere di essere considerata individualmente interessata da un atto di cui non è il destinatario solo se l'atto di cui trattasi la riguarda in ragione di determinate sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario.

Se la persona giuridica che presenta un ricorso d'annullamento è un'associazione di imprese, questa, quando ha partecipato al procedimento che ha portato all'adozione dell'atto impugnato, può essere ammessa ad agire almeno in tre tipi di situazioni: quando una disposizione normativa le riconosce esplicitamente una serie di facoltà di carattere procedurale; quando l'associazione stessa è individualizzata a causa del pregiudizio dei

⁷ Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999 n. 1260, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

propri interessi in quanto associazione, in particolare perché la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall'atto di cui si chiede l'annullamento; o allorché essa rappresenta gli interessi di imprese che, a loro volta, sarebbero legittimate ad agire. Nelle ordinanze 10 maggio 2004, causa T-391/02, *Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speisereste-Verwertung e Kloh/Parlamento e Consiglio* (non ancora pubblicata nella Raccolta) e *Schmoldt e a./Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale, in particolare, ha rifiutato di riconoscere che le associazioni ricorrenti avevano occupato una posizione di negoziatrici chiaramente definita e intimamente connessa con l'oggetto dell'atto impugnato.

a) *Decisioni*

Nel settore degli aiuti di Stato, i ricorsi mirano essenzialmente all'annullamento o della decisione adottata senza che il procedimento formale di esame di cui all'art. 88, n. 2, CE sia stato avviato, o della decisione adottata al termine di tale procedimento. Poiché queste decisioni sono indirizzate allo Stato membro interessato, spetta all'impresa che non ne è il destinatario dimostrare che è direttamente e individualmente interessata da tale atto.

Allorché la Commissione, senza avviare il procedimento formale di esame, constata, nell'ambito di un esame preliminare, che un aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune, gli interessati, ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, che beneficiano delle garanzie del procedimento formale di esame allorché è stato avviato, devono essere considerati individualmente interessati dalla decisione in cui viene operata questa constatazione.

Nella sentenza 16 marzo 2004, causa T-157/01, *Danske Busvognmaend/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), la qualità di interessato è stata riconosciuta ad una federazione professionale rappresentante gli interessi della maggior parte delle imprese di autobus danesi in quanto essa aveva effettuato la denuncia alla Commissione, i suoi interventi hanno influenzato lo svolgimento del procedimento amministrativo e almeno talune imprese membri di essa si trovavano in una situazione di concorrenza rispetto alla società beneficiaria degli aiuti contestati.

Nella sentenza 1° dicembre 2004, causa T-27/02, *Kronofrance/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente, che aveva dedotto il motivo relativo al mancato avvio del procedimento formale di esame, fosse effettivamente un interessato, in considerazione della sua posizione di concorrente accertata tenendo conto dell'identità dei suoi prodotti con quelli dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e dell'accavallamento delle loro zone di commercializzazione.

Nella sentenza 13 gennaio 2004, causa T-158/99, *Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta) i gestori di alberghi di una stazione turistica situata nel Land di Stiria (Austria) sono stati considerati legittimati ad impugnare la legittimità della decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune il finanziamento pubblico della costruzione di un albergo di lusso nella stessa stazione. Il Tribunale rileva infatti che i ricorrenti sono i concorrenti diretti dell'albergo beneficiario dell'aiuto in questione e che la decisione impugnata riconosce loro tale qualità.

Nelle tre cause che precedono, il Tribunale ha dichiarato che le imprese ricorrenti, nella loro qualità di interessati ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, erano individualmente interessate dalle decisioni che dichiaravano gli aiuti compatibili al termine della fase preliminare di esame. Occorre tuttavia constatare che, per quanto riguarda l'ampiezza del controllo dei motivi, il Tribunale, in un caso, ha analizzato l'insieme dei motivi di annullamento nel senso che mirano a dimostrare che la Commissione si era illegittimamente astenuta dall'avviare il procedimento formale di esame (sentenza *Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione*, sopra menzionata) mentre, in un altro caso, ha annullato nel merito la decisione che approvava la concessione di un aiuto (sentenza *Danske Busvognmaend/Commissione*, sopra menzionata).

Quando la decisione controversa è stata adottata al termine del procedimento formale di esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE, non è sufficiente che un'impresa abbia la qualità di interessato per essere identificata alla stessa stregua di quella del destinatario. Infatti, secondo la giurisprudenza, una tale decisione riguarda individualmente le imprese che sono state all'origine della denuncia che ha dato luogo a tale procedimento e che hanno presentato le loro osservazioni, le quali hanno determinato lo svolgimento del procedimento, se tuttavia la loro posizione sul mercato è stata sostanzialmente danneggiata dal provvedimento che ha costituito oggetto della detta decisione.

In applicazione di questi criteri identificati per la prima volta dalla Corte nella sentenza 28 gennaio 1986, causa 169/84, *COFAZ e a./Commissione* (Racc. pag. 391), il Tribunale ha dichiarato che la società austriaca Lenzing era individualmente interessata dalla decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato concesso dal Regno di Spagna alla società Sniace, in quanto questa società concorrente della società beneficiaria, da un lato, era all'origine della denuncia che ha dato avvio al procedimento e ha partecipato attivamente ad esso e, dall'altro, ha fornito elementi idonei a stabilire che la decisione impugnata danneggiava sostanzialmente la sua posizione nel mercato, quali le caratteristiche del mercato di cui trattasi, ossia un numero molto limitato di produttori, una vivace concorrenza e notevoli sovraccapacità (sentenza 21 ottobre 2004, causa T-36/99, *Lenzing/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-525/04 P).

Per contro, con ordinanza 27 maggio 2004, il Tribunale ha constatato che Deutsche Post e DHL International, due società che esercitano la loro attività nel mercato italiano dei servizi postali aperti alla concorrenza, non avevano svolto un ruolo attivo durante il procedimento amministrativo che aveva preceduto l'adozione della decisione relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica italiana a favore di Poste Italiane. Esso ha quindi esaminato se la misura autorizzata da questa decisione fosse tuttavia tale da influire, e ciò in maniera sostanziale, sulla loro posizione sul mercato di cui trattasi, e ha concluso, in assenza di dimostrazione sufficiente della rilevanza della lesione della loro posizione sul mercato, che così non era (ordinanza 27 maggio 2004, causa T-358/02, *Deutsche Post e DHL/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-367/04 P).

b) Atti di portata generale

Il Tribunale non omette di ricordare che, anche se l'articolo 230, quarto comma, CE, non tratta esplicitamente della ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da singoli nei confronti di atti di portata generale, questa unica circostanza non è sufficiente per dichiarare irricevibili tali ricorsi.

Tuttavia, al termine di un'analisi della questione intesa ad accertare se i singoli siano individualmente interessati dagli atti di portata generale di cui contestano la legittimità, il Tribunale ha concluso in senso negativo ed ha respinto ricorsi miranti all'annullamento di regolamenti (ordinanza del Tribunale 6 luglio 2004, causa T-370/02, *Alpenhain-Camembert-Werk e a./Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta ⁸), di direttive [ordinanza 6 settembre 2004, causa T-213/02, *SNF/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta ⁹; oggetto di impugnazione (causa C-482/04 P)] e di decisioni di carattere generale (ordinanza *Schmoldt e a./Commissione*, sopra menzionata).

C. Regole di concorrenza applicabili alle imprese

L'apporto del 2004 in questa materia riguarda soprattutto questioni collegate al procedimento dinanzi alla Commissione e alla determinazione dell'importo delle ammende. Le decisioni del Tribunale pronunciate nelle cause degli «elettrodi di grafite» ¹⁰ e dei «tubi d'acciaio senza saldatura» ¹¹ costituiranno l'oggetto principale dell'esposizione.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, alle otto imprese americane, tedesche e giapponesi che hanno partecipato all'intesa – mirante, su scala mondiale, a fissare i prezzi e a ripartire i mercati nazionali e regionali secondo il principio del «produttore nazionale» nel settore degli elettrodi di grafite utilizzati prevalentemente nella produzione di acciaio in forni elettrici ad arco –

⁸ Con questa ordinanza il Tribunale ha respinto il ricorso mirante all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU L 277, pag. 10) in quanto denominazione di origine protetta.

⁹ Con questa ordinanza il Tribunale ha respinto il ricorso mirante all'annullamento parziale della ventiseiesima direttiva della Commissione 15 aprile 2002, 2002/34/CE, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 102, pag. 19), in quanto riduce l'impiego delle poliacrilammidi nella composizione dei prodotti cosmetici.

¹⁰ Sentenza 29 aprile 2004, cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, *Tokai Carbon e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto di impugnazione, cause C-289/04 P, C-301/04 P, C-307/04 P e C-308/04 P).

¹¹ Sentenze 8 luglio 2004, causa T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione* (oggetto d'impugnazione, causa C-411/04 P); causa T-48/00, *Corus UK/Commissione*; causa T-50/00, *Dalmine/Commissione* (oggetto d'impugnazione, causa C-407/04 P); cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, *JFE Engineering e a./Commissione* (oggetto d'impugnazione, cause C-403/04 P e C-405/04 P); non ancora pubblicate nella Raccolta.

sono state inflitte dalla Commissione¹² ammende per un importo globale di circa EUR 220 milioni, con un importo individuale delle ammende che variava da EUR 10,3 milioni a EUR 80,2 milioni.

All'origine della causa dei «tubi d'acciaio senza saldatura», la Commissione ha condannato otto produttori (quattro società europee e quattro giapponesi) di taluni tipi di tubi in acciaio senza saldatura utilizzati dall'industria petrolifera e del gas a pagare ammende per un importo totale di EUR 99 milioni per aver violato l'art. 81 CE¹³. Secondo la Commissione, le imprese avevano concluso un accordo in base al quale ciascuna di esse si impegnava a non vendere tubi per il sondaggio standard e taluni tipi di line pipe sul mercato nazionale di un'altra impresa aderente all'accordo.

I ricorsi presentati in queste cause (da sette imprese, rispettivamente, nelle cause degli «elettrodi di grafite» e dei «tubi d'acciaio senza saldatura») consentono di constatare, confermando così una tendenza già rilevata, che le imprese cui è stata inflitta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE contestano ormai solo raramente la qualificazione giuridica delle violazioni e la prova della loro partecipazione all'intesa. Le loro contestazioni riguardano sostanzialmente la determinazione dell'importo dell'ammenda, in quanto le ricorrenti fanno valere un'applicazione inesatta delle regole che la Commissione si è imposta circa tale determinazione, in particolare gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (in prosieguo «gli orientamenti»)¹⁴, e la comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo la «comunicazione sulla cooperazione»¹⁵). Come sarà constatato qui di seguito, il Tribunale riconosce alla Commissione, a seconda dei casi, un potere discrezionale, se non un ampio potere discrezionale, nell'applicazione dei criteri di determinazione dell'importo delle ammende. Esso verifica tuttavia scrupolosamente che le imprese cui è stata inflitta un'ammenda per aver partecipato ad una stessa intesa siano trattate conformemente al principio di parità di trattamento.

Si ricorderà anche che il Tribunale può esercitare la sua competenza anche di merito non solo per ridurre l'importo delle ammende, ma anche per aumentarlo. La riduzione (da EUR 207 200 000 a EUR 152 772 400 nella causa degli «elettrodi di grafite» e da EUR 90 900 000 a EUR 78 120 000 nella causa dei «tubi d'acciaio senza saldatura») dell'importo globale delle ammende inflitte dalla Commissione alle imprese ricorrenti,

¹² Decisione della Commissione 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE – Caso COMP/E-1/36.490 – Elettrodi di grafite (GU 2002, L 100, pag. 1).

¹³ Decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B – Tubi d'acciaio senza saldature) (GU 2003, L 140, pag. 1).

¹⁴ GU 1998, C 9, pag. 3.

¹⁵ Occorre segnalare che questa comunicazione sulla cooperazione del 1996 è stata sostituita nel 2002 dalla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

operata dal Tribunale nelle cause degli «elettrodi di grafite» e dei «tubi d'acciaio senza saldatura», è un risultato che merita di essere un po' sfumato (vedi qui di seguito).

Poiché nessuna sentenza ha statuito sulla legittimità delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 82 CE (la causa tra la Microsoft e la Commissione è stata trattata, relativamente all'anno 2004, dal giudice dei provvedimenti urgenti, vedi qui di seguito) e la sola decisione relativa al regolamento n. 4064/89 ha concluso per l'incompetenza della Commissione (sentenza 28 settembre 2004, causa T-310/00, *MCI/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta), l'esposizione relativa all'art. 81 CE e alle sanzioni inflitte per violazione di questa disposizione costituirà la parte essenziale di quanto sarà esposto in questo capitolo dedicato al diritto della concorrenza.

1. Contributi della giurisprudenza nel campo dell'art. 81 CE

a) *Ambito di applicazione sostanziale*

Nella causa T-313/02, *Meca-Medina e Majcen/Commissione* (sentenza 30 settembre 2004, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-519/04 P), il Tribunale ha avuto l'occasione di applicare la nozione di attività economica nel settore dello sport. Il Tribunale nella sua sentenza conferma la decisione della Commissione che respinge la denuncia presentata da due atleti professionisti che praticano il nuoto di lunga distanza. Questi due atleti, che hanno costituito oggetto di una sospensione in applicazione del codice antidoping del Movimento olimpico dopo un controllo positivo al nandrolone, avevano fatto valere dinanzi alla Commissione che la regolamentazione antidoping del Comitato internazionale olimpico era incompatibile con le regole comunitarie di concorrenza e di libera prestazione dei servizi.

Il Tribunale dichiara che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 CE. Le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi si applicano alle norme adottate nel campo dello sport che riguardano l'aspetto economico che l'attività sportiva può rivestire. Questo vale in particolare per le norme che prevedono il pagamento di indennità nel caso di trasferimenti di giocatori professionisti tra club (clausole di trasferimento) o che limitano il numero di giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri che detti club possono schierare durante le partite. Per contro, non rientrano nel diritto comunitario le regole puramente sportive e quindi estranee all'attività economica, come quelle relative alla composizione delle squadre nazionali o le «regole del gioco» che fissano ad esempio la durata delle partite o il numero di giocatori in campo.

Dopo aver rilevato che la Corte, nelle sentenze relative agli artt. 39 CE e seguenti e 49 CE e seguenti, non si è trovata a dover decidere sulla subordinazione delle regole sportive alle norme del Trattato relative alla concorrenza, il Tribunale ritiene che i principi desunti in materia di libera circolazione dei lavoratori e dei servizi siano validi anche per le disposizioni del Trattato CE relative alla concorrenza e che lo stesso vale in senso inverso. Ne deriva che una regolamentazione puramente sportiva non rientra né nelle

disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi né in quelle relative alla concorrenza.

b) *Procedimento di concorrenza*

– **Sull'accesso al fascicolo**

La regola secondo cui le imprese che costituiscono oggetto di un'indagine sulla base degli artt. 81 CE e 82 CE devono avere accesso al fascicolo della Commissione è attualmente chiaramente riconosciuta in diritto comunitario. Essa trova il suo fondamento nel principio di «parità delle armi» e riveste quindi un carattere essenziale per l'esercizio dei diritti della difesa. Questa regola comprende tuttavia taluni limiti che mirano a preservare il processo decisionale della Commissione o gli interessi legittimi dei terzi.

Nella sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione* sopra menzionata, il Tribunale ha innanzitutto dichiarato che la Commissione è tenuta, al fine di consentire alle imprese interessate di difendersi utilmente contro le censure formulate nei loro confronti nella comunicazione degli addebiti, a rendere ad esse accessibile l'intero fascicolo istruttorio, ad eccezione dei documenti contenenti segreti commerciali di altre imprese o altre informazioni riservate e dei documenti interni della Commissione. Relativamente a questi ultimi, la restrizione al loro accesso è giustificata dalla necessità di assicurare il buon funzionamento della Commissione nel campo della repressione delle violazioni alle regole di concorrenza del Trattato; i documenti interni possono essere divulgati solo se le circostanze eccezionali del caso di specie lo richiedono, sulla base di indizi seri che l'interessato è tenuto a fornire, e questo sia dinanzi al giudice comunitario sia nell'ambito del procedimento amministrativo condotto dalla Commissione.

– **Sulla portata della comunicazione degli addebiti**

La funzione della comunicazione degli addebiti è ben accertata: essa deve consentire agli interessati di avere effettivamente conoscenza dei comportamenti che sono loro addebitati dalla Commissione ed esercitare utilmente i loro diritti della difesa. Questo requisito è rispettato allorché la decisione finale non pone a carico degli interessati violazioni diverse da quelle indicate nella comunicazione degli addebiti e tiene conto solo dei fatti sui quali gli interessati hanno avuto l'occasione di esprimersi.

Nella sentenza 8 luglio 2004, causa T-44/00, causa T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto di impugnazione, causa C-411/04 P), il Tribunale ha dichiarato che i diritti della difesa sono violati da una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva solo qualora un addebito contenuto in quest'ultima non sia stato esposto nella prima in maniera sufficiente per consentire ai destinatari di difendersi. Infatti, l'obbligo della Commissione, nell'ambito della comunicazione degli addebiti, si limita ad esporre gli addebiti sollevati e a enunciare, in modo univoco, i fatti sui quali essa si fonda nonché la qualificazione assegnata agli stessi, di modo che i destinatari di quest'ultima possano difendersi. A tale

proposito, il Tribunale dichiara che la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria, e una decisione successiva della Commissione non può essere annullata solo perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente alla detta qualificazione intermedia. Infatti, la Commissione deve sentire i destinatari di una comunicazione di addebiti e, se del caso, tenere conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa.

– **Conseguenze di un riconoscimento esplicito dei fatti nella fase amministrativa**

In mancanza di un espresso riconoscimento da parte dell'impresa implicata nell'ambito di una violazione delle regole di concorrenza, la Commissione deve dimostrare i fatti, mentre l'impresa resterebbe libera, nell'ambito del procedimento contenzioso, di produrre tutti i mezzi di difesa che ritenga utili. Per contro, ciò non è valido in presenza di un *riconoscimento* dei fatti *espesso, chiaro e preciso* da parte delle imprese in questione: quando essa abbia espressamente ammesso, nell'ambito del procedimento amministrativo, la sostanza dei fatti che le erano contestati dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, occorre allora considerare tali fatti dimostrati dato che l'impresa non può più, in linea di principio, contestarli nell'ambito del procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale (sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, punto 108). Sulla base di questi criteri, il Tribunale ha ritenuto che non costituissero un tale riconoscimento una deduzione effettuata dalla Commissione a partire da un insieme di elementi, quali il comportamento oggettivo dell'impresa interessata nei confronti di tale istituzione in occasione del procedimento amministrativo e le sue dichiarazioni, piuttosto generiche, di non contestazione (stessa sentenza, punto 109).

Statuendo in tale modo, il Tribunale precisa la valutazione effettuata nel 2003 nelle cause della «Ilsina», secondo cui gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha potuto basarsi per determinare l'importo dell'ammenda non possono più essere rimessi in discussione dinanzi al Tribunale se il ricorrente li ha esplicitamente riconosciuti durante il procedimento amministrativo [sentenza 9 luglio 2003, causa T-224/00, *Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione*, Racc. pag. II-2597 (oggetto d'impugnazione, causa C-397/03 P), commentata nella Relazione annuale 2003].

– **Assenza di riconoscimento di un diritto al silenzio assoluto**

Si è regolarmente posta la questione se le imprese destinatarie di decisioni, adottate ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17¹⁶, con cui si chiede loro di comunicare talune informazioni, dispongano di un diritto al silenzio assoluto. La Corte (sentenze 18 ottobre 1989, causa 374/87, *Orkem/Commissione*, Racc. pag. 3283, e 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, *Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione*, Racc. pag. I-8375) ed il Tribunale (sentenza 20 febbraio 2001, causa T-112/98, *Mannesmannröhren-*

¹⁶ Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE (GU 1962, n. 13, pag. 204).

Werke/Commissione, Racc. pag. II-729) hanno costantemente dichiarato che il riconoscimento di un tale diritto andrebbe oltre quanto necessario per preservare i diritti della difesa delle imprese e costituirebbe un ostacolo ingiustificato allo svolgimento, da parte della Commissione, del compito di vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza del mercato comune e che un diritto al silenzio può essere riconosciuto all'impresa interessata soltanto nei limiti in cui essa sarebbe obbligata a fornire risposte attraverso le quali sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza dell'infrazione che deve essere provata dalla Commissione. Se ne è sempre dedotto che, per preservare l'effetto utile dell'art. 11 del regolamento n. 17, la Commissione può quindi obbligare le imprese a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui queste ultime siano a conoscenza e a comunicarle, se del caso, i relativi documenti di cui siano in possesso, anche se essi possono servire ad accertare l'esistenza di un comportamento anticoncorrenziale. Da queste stesse decisioni, deriva che tale potere di richiesta di informazioni della Commissione non contrasta con l'art. 6, nn. 1 e 2, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le ricorrenti non hanno tuttavia ommesso di far valere le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁷ al fine di far evolvere la giurisprudenza comunitaria a beneficio della loro causa. Il Tribunale ha tuttavia rifiutato di imboccare questa strada sottolineando, nella sua sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, che il potere di richiesta di informazioni della Commissione non contrasta né con l'art. 6, nn. 1 e 2, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali né con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Comunque, dichiara il Tribunale, il fatto di essere obbligati a rispondere a quesiti di mero fatto posti dalla Commissione ed a soddisfare le sue richieste di produzione di documenti preesistenti non è idoneo a costituire una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa o del diritto a un processo equo, che offrono, nel settore del diritto della concorrenza, una protezione equivalente a quella garantita dall'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, nulla impedisce al destinatario di una richiesta di informazioni di dimostrare, in un momento successivo nell'ambito del procedimento amministrativo o nel corso di un procedimento dinanzi al giudice comunitario, che i fatti esposti nelle risposte o i documenti comunicati hanno un significato diverso da quello considerato dalla Commissione.

– Termine ragionevole

Il rispetto di un termine ragionevole nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza rappresenta un principio generale del diritto comunitario, del quale il giudice comunitario garantisce l'osservanza (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, *SCK e FNK/Commissione*, Racc. pag. II-1739).

Nella sua sentenza 13 gennaio 2004, causa T-67/01, *JCB Service/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-167/04 P), il

¹⁷ Sentenza Funke del 25 febbraio 1993 (serie A n. 256/A, § 44a), sentenza Saunders/Royaume-Uni del 17 dicembre 1996 (Raccolta delle sentenze e delle decisioni, 1996-VI, pag. 2044), e sentenza J.B./Suisse del 3 maggio 2001 (non ancora pubblicata nella Raccolta delle sentenze e delle decisioni).

Tribunale ha avuto l'occasione di dichiarare che la violazione di questo principio può tuttavia rendere illegittima la decisione adottata dalla Commissione al termine del procedimento amministrativo solo se si dimostra che essa comporta anche una violazione dei diritti della difesa dell'impresa interessata. Nella fattispecie, benché la Commissione sia venuta meno in maniera flagrante al suo obbligo di rispettare un tale termine nell'esame di una domanda di esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, avendo respinto una domanda di esenzione 27 anni dopo la notifica di un accordo effettuata nel 1973, il Tribunale dichiara che tale violazione non ha avuto alcuna incidenza sulla legittimità del rigetto della domanda di esenzione.

Per quanto riguarda il periodo di più di quattro anni impiegato per istruire la denuncia presentata da un concorrente della parte che ha notificato gli accordi di cui trattasi, il Tribunale non lo ritiene eccessivo tenuto conto della complessità della questione, che riguardava numerosi Stati membri e aveva ad oggetto cinque capi di infrazione, nonché della necessità di predisporre una seconda comunicazione degli addebiti.

c) *Prova della violazione dell'art. 81 CE*

Incombe alla Commissione dimostrare i fatti costitutivi di un'infrazione all'art. 81 CE (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, *Commissione/Anic Partecipazioni*, Racc. pag. I-4125, punto 86). La Commissione deve, in particolare, dimostrare la durata dell'infrazione che essa sanziona. Le contestazioni delle ricorrenti nelle cause dei «tubi d'acciaio senza saldatura» hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti relativi, da un lato, al livello di prova richiesto e, dall'altro, all'onere della prova dinanzi al Tribunale allorché gli elementi dedotti dalla Commissione sono contestati dalle imprese cui è stata inflitta una sanzione.

In queste cause, la Commissione non aveva fornito la prova dell'intera durata dell'infrazione. Per determinare la durata dell'infrazione, la Commissione ha affermato che, sebbene le riunioni del club Europa-Giappone si fossero iniziate nel 1977, occorreva considerare il 1990 come momento iniziale dell'infrazione in quanto tra il 1977 e il 1990 erano stati conclusi tra la Comunità europea e il Giappone accordi di autolimitazione delle esportazioni.

Il Tribunale rileva che nessuna delle parti ha rimesso in discussione la posizione della Commissione consistente nel non constatare l'esistenza dell'infrazione a partire dal 1977 a causa dell'esistenza di accordi di autolimitazione. Per quanto riguarda invece le contestazioni relative all'inizio dell'infrazione, il Tribunale rileva che l'asserita cessazione degli accordi di autolimitazione costituisce il criterio determinante per valutare se l'esistenza dell'infrazione debba essere ammessa per il 1990. A tal riguardo, il Tribunale fa presente che, in via di principio, spetta alla ricorrente fornire la prova delle sue affermazioni. Tuttavia, il Tribunale constata che, nelle circostanze specifiche del caso di specie, spettava alla Commissione fornire la prova della data della cessazione degli accordi internazionali di autolimitazione. Ora, è accertato che questa prova non è stata fornita dopo che ha ritenuto che «[l']inspiegabile incapacità della Commissione di produrre elementi di prova relativi ad una circostanza che la interessa direttamente priva il Tribunale della possibilità di statuire con cognizione di causa per quanto riguarda la data di cessazione dei detti accordi».

In assenza di prova fornita dalla Commissione e in presenza di elementi di prova forniti dalle imprese giapponesi attestanti la riconduzione di questi accordi internazionali fino al 31 dicembre 1990, quanto meno al livello giapponese, il Tribunale ritiene che questi accordi siano rimasti in vigore fino alla fine del 1990. La decisione impugnata è parzialmente annullata su tale punto e l'importo delle ammende viene ridotto per tener conto di tale circostanza.

Le imprese giapponesi hanno anche contestato la data in cui l'infrazione accertata nei loro confronti si è conclusa. Il Tribunale dichiara che, sulla base degli elementi di prova dedotti dalla Commissione, l'esistenza di questa violazione non è stata dimostrata, per quanto riguarda le imprese giapponesi, dopo il 1° luglio 1994 e che occorre pertanto ridurre la durata dell'infrazione di sei mesi oltre alla riduzione di un anno sopra indicata. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui constatava l'esistenza dell'infrazione anteriormente al 1° gennaio 1991 e, per quanto riguarda le imprese giapponesi, posteriormente al 30 giugno 1994 e le ammende inflitte alle imprese sono state ridotte per tener conto di tale circostanza (sentenza 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, *JFE Engineering e a./Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto di impugnazione, cause C-403/04 P e C-405/04 P).

d) *Ammende*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 17¹⁸, la Commissione, quando constata una violazione delle disposizioni dell'art. 81 CE o dell'art. 82 CE, può, mediante decisione, non solo obbligare le imprese a porre fine all'infrazione constatata, ma anche infliggere loro ammende. L'importo dell'ammenda, che può essere aumentato fino al 10% del volume d'affari mondiale realizzato durante l'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione che constata l'infrazione da ciascuna delle imprese che hanno partecipato a tale infrazione, è determinato in considerazione della gravità e della durata della detta infrazione.

– **Orientamenti**

Per quanto riguarda in primo luogo gli orientamenti, il Tribunale, come aveva già dichiarato nelle sentenze pronunciate nelle cause «riscaldamento urbano»¹⁹,

¹⁸ L'art. 23 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato CE (GU 2003, L 1, pag. 1), che sostituisce il regolamento n. 17, è identico a quello dell'art. 15 di tale regolamento.

¹⁹ Sentenze 20 marzo 2002, causa T-9/99, *HFB e a./Commissione* (Racc. pag. II-1487; oggetto d'impugnazione, causa C-202/02 P); causa T-15/99, *Brugg Rohrsysteme/Commissione*, Racc. pag. II-1613 (oggetto d'impugnazione, causa C-207/02 P); causa T-16/99, *Lögstör Rör/Commissione* (Racc. pag. II-1633; oggetto d'impugnazione, causa C-208/02 P); causa T-17/99, *KE KELIT/Commissione* (Racc. pag. II-1647; oggetto d'impugnazione, causa C-205/02 P); causa T-21/99, *Dansk Rørindustri/Commissione* (Racc. pag. II-1681; oggetto d'impugnazione, causa C-189/02 P); causa T-23/99, *LR AF 1998/Commissione* (Racc. pag. II-1705; oggetto d'impugnazione, causa C-206/02 P); causa T-28/99, *Sigma Technologie/Commissione*, Racc. pag. II-1845, e causa T-31/99, *ABB Asea Brown Boveri/Commissione* (Racc. pag. II-1881; oggetto d'impugnazione, causa C-213/02 P); queste sentenze sono state commentate nella Relazione annuale 2002.

«Lisina»²⁰ e «FETTSCA»²¹, ribadisce che gli orientamenti sono opponibili alla Commissione. La Commissione deve quindi rispettare le regole che essa stessa si è imposta negli orientamenti (sentenza 8 luglio 2004, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione*, sopra menzionata, punti 212 e 231), salvo illustrare specificamente i motivi che giustificano, caso per caso, l'eventuale spostamento su un determinato punto (sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, punto 352). Le imprese possono quindi far valere l'inesatta applicazione degli orientamenti dinanzi al giudice comunitario.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, talune disposizioni più particolari degli orientamenti, il Tribunale precisa le condizioni di applicazione dei criteri fissati per determinare l'importo delle ammende in considerazione, da un lato, della gravità dell'infrazione e, dall'altro, della sua durata.

Sulla gravità

Nella decisione all'origine della causa degli «elettrodi di grafite» la Commissione aveva concluso per il carattere «molto grave» dell'infrazione tenuto conto della natura dell'infrazione, del suo impatto effettivo sul mercato degli elettrodi di grafite nell'SEE e dell'estensione del mercato geografico rilevante. Il Tribunale conferma la tesi sostenuta dalla Commissione. Esso ritiene in particolare che, in considerazione del fatto che l'intesa mirava a ripartire taluni mercati a livello mondiale, la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nello scegliere il fatturato mondiale realizzato con la vendita del prodotto di cui trattasi al fine della determinazione dell'importo di partenza, poiché, secondo il Tribunale, tale fatturato consentiva di tener conto della «effettiva capacità economica degli autori dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori», ai sensi del punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti²².

La Commissione aveva anche suddiviso le imprese interessate in tre categorie, basandosi sul fatturato mondiale realizzato da ciascuna nella vendita del prodotto di cui trattasi, e questo al fine di tener conto della capacità economica effettiva di ciascuna impresa di cagionare un danno significativo alla concorrenza e della rilevante disparità di dimensioni tra queste imprese. Su tale punto il Tribunale dichiara che la Commissione è legittimata a ripartire i membri di un'intesa in varie categorie ai fini della fissazione dell'importo delle ammende. Questa ripartizione, ancorché porti ad ignorare le differenze di dimensioni tra imprese di una stessa categoria, non può essere censurata in via di

²⁰ In particolare, sentenza 9 luglio 2003, causa T-224/00, *Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione* (Racc. pag. II-2597; oggetto d'impugnazione, causa C-397/03 P); le sentenze pronunciate nelle cause «Lisina» sono state commentate nella Relazione annuale 2003.

²¹ Sentenza 19 marzo 2003, causa T-213/00, *CMA CGM e a./Commissione* (Racc. pag. II-913), relativa all'accordo FETTSCA; questa sentenza è stata commentata nella Relazione annuale 2003.

²² Il punto 1 A degli orientamenti indica che «per valutare la gravità dell'infrazione occorre prenderne in considerazione la natura, l'impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l'estensione del mercato geografico rilevante». Risulta anche da questo punto che è possibile «in certi casi, ponderare gli importi determinati nell'ambito di ciascuna delle tre categorie [di gravità] in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa».

principio. Tuttavia, la determinazione dei valori limite per ogni singola categoria così individuata deve essere coerente ed obiettivamente giustificata. Ora, nella fattispecie, si è dichiarato che il metodo di differenziazione adottato nella decisione, che si basa sulla presa in conto dei loro fatturati e delle loro quote di mercato, non è stato correttamente applicato dalla Commissione nei confronti delle imprese Tokai Carbon e The Carbide/Graphite Group che rientravano in una delle tre categorie di cui trattasi. Nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il Tribunale, di conseguenza, ha deciso di dissolvere la categoria controversa e di procedere ad una propria classificazione. Esso inoltre, per le imprese che rientrano in quest'ultima classificazione nonché per le imprese della terza categoria, ha fissato l'importo di base delle ammende.

Infine, per quanto riguarda le due imprese considerate le più importanti, la Commissione aveva applicato all'importo di base coefficienti di gravità. A tal riguardo il Tribunale conferma che la Commissione può, in via di principio, applicare un coefficiente di gravità agli importi di base al fine di fissare l'ammenda ad un livello sufficientemente dissuasivo [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-31/99, *ABB Asea Brown Boveri/Commissione*, Racc. pag. II-1881, punti 165-167; oggetto d'impugnazione (causa C-213/02 P)]. Tuttavia, poiché il coefficiente applicato nella fattispecie relativamente all'impresa DSK (2,5), viene considerato incompatibile con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, riduce il coefficiente applicabile a tale impresa a 1,5.

Anche se, applicando un coefficiente, la Commissione rimane quindi libera di aumentare il livello delle ammende, essa dispone per contro della facoltà di ridurre l'importo di base che risulterebbe da un'applicazione restrittiva degli orientamenti. Nella decisione che è all'origine delle cause dei tubi di acciaio senza saldatura, il Tribunale ha confermato che la Commissione, nonostante il carattere riconosciuto come «molto grave» dell'infrazione, poteva ammettere un importo di base (EUR 10 milioni) corrispondente al 50% dell'importo minimo menzionato negli orientamenti per questa categoria di infrazioni (EUR 20 milioni) al fine di tener conto del fatto che l'impatto concreto dell'infrazione sul mercato è stato limitato.

Il Tribunale ha invece ritenuto che la Commissione avesse omesso di prendere in considerazione la seconda infrazione commessa dai produttori europei (i contratti concernenti il mercato britannico) nel fissare l'importo dell'ammenda. Con questa omissione, la Commissione ha quindi violato il principio di parità di trattamento, poiché situazioni differenti sono state trattate in maniera indifferenziata. Per porre rimedio a questa disparità di trattamento tra i produttori europei e i produttori giapponesi, il Tribunale ha ridotto del 10% l'ammenda inflitta a ciascuno dei produttori giapponesi. In mancanza di conclusioni in tal senso della Commissione, il Tribunale non ha aumentato le ammende inflitte ai produttori europei.

Sulla durata

Con la sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha respinto tutte le censure relative agli importi di base calcolati nella decisione in funzione della durata dell'infrazione.

SGL Carbon sosteneva che gli orientamenti erano illegittimi, in quanto consideravano la durata di un'infrazione in maniera identica, a prescindere dalla sua natura. SGL Carbon

precisava che un cartello è per definizione di lunga durata e che non può quindi essere sanzionato, sotto il profilo della sua durata, allo stesso modo delle altre infrazioni. Il Tribunale respinge questo argomento ritenendo che taluni cartelli, avendo una breve durata, provochino un danno minore rispetto al caso in cui essi abbiano avuto un lungo funzionamento effettivo.

Circostanze aggravanti

Nella sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, il tribunale ha confermato che la Commissione poteva aumentare gli importi di base in ragione: primo, della continuazione dell'infrazione dopo le verifiche effettuate dalla Commissione (sentenza *ABB Asea Brown Boveri/Commissione*, sopra menzionata, punti 211-213); secondo, del ruolo del capofila (sentenza *Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midlands Ingredients/Commissione*, sopra menzionata, punto 239), e, tertio, del tentativo di ostacolo al procedimento costituito dall'avvertire altre imprese dell'imminenza di verifiche in loco (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-334/94, *Sarrió/Commissione*, Racc. pag. II-1439, punto 320).

Circostanze attenuanti

Nessuna delle circostanze attenuanti di cui la Commissione avrebbe assertivamente omesso di tener conto è stata ammessa dal Tribunale.

– Sulla comunicazione sulla cooperazione

In generale, una cooperazione che consente alla Commissione di constatare l'esistenza di un'infrazione con minori difficoltà e, eventualmente, di porvi fine può essere ricompensata con una riduzione di ammenda. La comunicazione sulla cooperazione, del 1996, precisa le condizioni in cui può essere concesso il beneficio delle sue disposizioni.

Tra le valutazioni del Tribunale relative all'applicazione operata dalla Commissione di questa comunicazione, occorre rilevare che il fatto di trasmettere volontariamente alla Commissione, in risposta a una domanda di informazioni ai sensi del regolamento n. 17, documenti ed informazioni costitutivi d'una ammissione di partecipazione ad una infrazione alle regole comunitarie di concorrenza deve essere considerato come una collaborazione volontaria dell'impresa tale da giustificare una riduzione di ammenda. Per aver ritenuto che tale non era il caso, la Commissione ha, secondo il Tribunale, sottovalutato l'importanza della cooperazione fornita da talune ricorrenti (sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata).

Occorre anche rilevare che il Tribunale ha addebitato alla Commissione di aver sottovalutato l'importanza della cooperazione della società UCAR che le aveva fornito informazioni quali i nomi di altre imprese partecipanti all'intesa, i nomi di molti dei loro rappresentanti o taluni nomi in codice utilizzati per dissimulare i contatti, non sotto forma documentale, ma oralmente.

Infine, anche se la comunicazione prevede, al suo punto A, n. 3, solo una riduzione delle «ammende che altrimenti sarebbero inflitte [alle imprese che cooperano con la

Commissione]», tale disposizione non richiede tuttavia che ogni singola informazione debba riferirsi a una infrazione al diritto della concorrenza idonea ad essere sanzionata separatamente. Per poter beneficiare della detta comunicazione è sufficiente quindi che l'impresa disposta a cooperare si esponga a sanzioni rivelando la sua implicazione in un'infrazione, mentre la valutazione dei vari elementi informativi ai fini di un'eventuale riduzione dell'ammenda dipende dalla loro utilità per la Commissione rispetto al suo compito di accertare l'esistenza dell'infrazione e di mettervi fine.

Sotto quest'ultimo profilo, poiché un funzionario della Commissione che agisce slealmente è in grado di sabotare la missione dell'istituzione cui appartiene sostenendo i membri di un cartello illegittimo e può così complicare significativamente l'indagine condotta da quest'ultima, ad esempio distruggendo ovvero manipolando elementi probatori, informando i membri del cartello di un'imminente verifica a sorpresa, oppure rivelando la strategia istruttoria seguita dalla Commissione, l'informazione relativa all'esistenza di un funzionario di tal genere deve essere considerata, in linea di principio, idonea a facilitare il compito della Commissione, che consiste nell'accertare e nel porre fine ad un'infrazione. L'utilità di una simile informazione è particolarmente rilevante quando essa viene fornita all'inizio dell'indagine avviata dalla Commissione in ordine ad eventuali azioni anticoncorrenziali.

Nella sentenza 8 luglio 2004, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale sottolinea che, per beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda a titolo della mancata contestazione dei fatti, conformemente al punto D 2 della comunicazione sulla cooperazione, un'impresa deve esplicitamente informare la Commissione che non intende contestare i fatti materiali, dopo essere venuta a conoscenza della comunicazione degli addebiti. In mancanza di una tale dichiarazione esplicita, non si può affermare che il mero ruolo passivo di un'impresa agevoli il compito della Commissione, dato che spetta a quest'ultima dimostrare l'esistenza di tutti i fatti nella sua decisione definitiva senza poter far valere una dichiarazione dell'impresa a tal fine.

– Sul principio ne bis in idem

Come ha già avuto occasione di affermare (sentenza *Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midlands Ingredients/Commissione*, sopra menzionata, punto 85), il Tribunale ha dichiarato nella sua sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione* che il principio ne bis in idem, sancito anche dall'art. 4 del protocollo n. 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, costituisce un principio generale del diritto comunitario di cui il giudice garantisce il rispetto. Nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, detto principio vieta che un'impresa sia condannata o perseguita di nuovo dalla Commissione per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia già stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione della Commissione non più impugnabile.

Si pone tuttavia la questione se la Commissione violi questo principio allorché assoggetta a sanzione imprese per comportamenti illeciti che sono stati sanzionati dalle autorità di Stati terzi.

Su tale punto, il Tribunale ritiene che il principio ne bis in idem non si opponga alla possibilità di un cumulo delle sanzioni, una comunitaria e l'altra nazionale, qualora vi

siano due procedimenti paralleli, che perseguono però fini diversi. A maggior ragione, questo principio non può trovare applicazione nel caso di procedimenti svolti e di sanzioni inflitte dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità di Stati terzi, dall'altro, in quanto questi procedimenti non perseguono gli stessi obiettivi.

Inoltre, il Tribunale ritiene che la Commissione non era obbligata, in forza di un'esigenza generale di equità, a tener conto delle sanzioni, inflitte dalle autorità o dai giudici di uno Stato terzo, che sarebbero già state sopportate dalla stessa impresa per lo stesso fatto. Infatti, le condizioni che consentono di concludere per l'esistenza di un obbligo di tener conto delle sanzioni inflitte da un'autorità di uno Stato membro che sono già state sopportate dalla stessa impresa per lo stesso fatto non sono soddisfatte allorché le sanzioni sono state inflitte da autorità di Stati terzi. In tale contesto, non essendo dedotta una disposizione convenzionale espressa che preveda l'obbligo per la Commissione, nella fissazione dell'importo di un'ammenda, di tener conto delle ammende già inflitte alla stessa impresa per il medesimo fatto da autorità o giudici di uno Stato terzo, come gli Stati Uniti o il Canada, le ricorrenti non possono validamente contestare alla Commissione di essere venuta meno, nel caso di specie, a tale preteso obbligo.

I principi così richiamati dal Tribunale confermano quelli già sanciti nelle cause «Lisina» (vedi anche sentenza *Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midlands Ingredients/Commissione*, sopra menzionata, punti 85-104).

– **Sull'esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito**

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 17, il Tribunale, cui è sottoposto un ricorso rivolto contro una decisione che infligge un'ammenda, si pronuncia con competenza giurisdizionale anche di merito, ai sensi dell'art. 229 CE, e può di conseguenza sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda inflitta.

Il Tribunale ha esercitato più volte la sua competenza giurisdizionale anche di merito per ridurre l'importo delle ammende dopo aver constatato che taluni elementi dell'infrazione addebitata non erano sufficientemente accertati in diritto (sentenza *JCB Service/Commissione*, punto 193) o che la Commissione non si era attenuta agli orientamenti o alla comunicazione sulla cooperazione (sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata).

Quello che occorre soprattutto prendere in considerazione è l'esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito per aumentare l'importo delle ammende. Nella sentenza *Tokai Carbon e a./Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha così esercitato per la prima volta la sua competenza giurisdizionale anche di merito per aumentare, in una fase intermedia di calcolo, l'importo dell'ammenda. Infatti, poiché l'impresa Nippon ha contestato dinanzi al Tribunale fatti che essa aveva precedentemente ammesso nel corso del procedimento amministrativo – senza tuttavia che si trattasse di un riconoscimento espresso, chiaro e preciso –, la riduzione dell'ammenda inizialmente concessa dalla Commissione è stata diminuita.

Per il resto, il Tribunale ha dichiarato che, nell'ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il suo giudizio sulla proporzionalità dell'ammenda poteva tener conto degli elementi di informazione non menzionati nella decisione della Commissione.

2. Regolamento n. 4064/89

La sola decisione emessa nel settore delle concentrazioni nel corso del 2004 è una sentenza di annullamento di una decisione della Commissione che vieta l'operazione di concentrazione tra le imprese americane di telecomunicazione WorldCom (attualmente denominata MCI) e Sprint ²³.

La sentenza 28 settembre 2004, causa T-310/00, *MCI/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), non prende tuttavia posizione sul merito della causa, in quanto il motivo dell'annullamento si riferisce all'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione.

Le parti che avevano congiuntamente notificato l'operazione ai sensi del regolamento n. 4064/89 ²⁴ in data 10 gennaio 2000 hanno infatti formalmente dichiarato il 27 giugno seguente che revocavano la loro notifica e che non avevano più l'intenzione di attuare il progetto di concentrazione nella forma indicata nella notificazione. Il 28 giugno 2000 la Commissione ha tuttavia adottato la sua decisione con cui dichiarava la concentrazione incompatibile con il mercato comune e l'accordo SEE.

Il Tribunale constata che la comunicazione di WorldCom e Sprint alla Commissione del 27 giugno 2000 non verteva sull'abbandono in linea di principio di ogni idea o progetto di concentrazione, ma unicamente sull'abbandono del progetto di concentrazione «nella forma indicata nella notificazione», ossia nella forma prevista dall'accordo di fusione notificato. Infatti, comunicati stampa diffusi lo stesso giorno negli Stati Uniti dalle due imprese confermano che WorldCom e Sprint nutrivano ancora, in tale data, una certa speranza di procedere alla fusione delle proprie attività in un modo o nell'altro. In realtà solo con un comunicato stampa del 13 luglio 2000 le imprese hanno annunciato la loro rinuncia definitiva alla concentrazione progettata. Tuttavia, il Tribunale aggiunge che non basta che due imprese prevedano di realizzare (o continuino a prevedere di realizzare) una fusione affinché esista (o sussista) ipso facto tra di esse un accordo di concentrazione che possa costituire oggetto di una decisione della Commissione. La competenza della Commissione non può basarsi su semplici intenzioni soggettive delle parti. Come essa non è competente a vietare una concentrazione prima della conclusione di un accordo di fusione, la Commissione cessa di essere competente non appena si recede da tale accordo, anche qualora le imprese interessate proseguano i loro negoziati in vista della conclusione di un accordo sotto altra forma. Nella fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto declinare la propria competenza ad adottare la decisione.

²³ Decisione della Commissione 28 giugno 2000, 2003/790/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint) (GU 2003, L 300, pag. 1).

²⁴ Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, con rettifiche in GU 1990, L 257, pag. 13, abrogato dal regolamento CE del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1)].

D. Aiuti di Stato

1. Nozione di aiuto di Stato

a) Elementi costitutivi

Il vantaggio e la specificità della misura statale sono elementi caratteristici della nozione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE²⁵. Per non aver valutato correttamente i criteri di cui trattasi, la Commissione è stata censurata più volte (sentenze 16 marzo 2004, causa T-157/01, *Danske Busvognmaend/Commissione*, 16 settembre 2004, causa T-274/01, *Valmont Nederland/Commissione*, 21 ottobre 2004, causa T-36/99, *Lenzing/Commissione*, e 1° dicembre 2004, causa T-27/02, *Kronofrance/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta).

– Vantaggio

La nozione di aiuto di Stato vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni, dei prestiti o delle acquisizioni di partecipazione al capitale di imprese, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

Così, nella sentenza 21 ottobre 2004, *Lenzing/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha dichiarato che il comportamento di enti pubblici competenti per la riscossione dei contributi previdenziali che tollerino che i detti contributi siano pagati in ritardo conferisce ad un'impresa con problemi di liquidità molto gravi che se ne giova, alleviando nei suoi confronti l'onere risultante dalla normale applicazione del regime previdenziale, un vantaggio commerciale apprezzabile, che non sono idonei a compensare del tutto gli interessi e i diritti di mora ad essa imposti. Avendo concluso nella fattispecie che questi enti avevano agito alla stessa stregua di un ipotetico creditore privato che si trovasse, nella misura del possibile, nella stessa situazione di tali enti nei confronti del proprio debitore, la Commissione ha applicato in maniera manifestamente erronea il criterio del creditore privato e, pertanto, annulla la decisione controversa.

È anche con riferimento al criterio del creditore privato che il Tribunale ha valutato se la Commissione avesse potuto giustamente concludere che la riduzione di una parte dei debiti della società tedesca Technische Glaswerke Ilmenau nei confronti dell'ente di diritto pubblico incaricato di ristrutturare le imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca (la «BvS») presentava il carattere di un aiuto di Stato. Il controllo ristretto che esso esercita su valutazioni economiche complesse di tale natura lo induce a concludere

²⁵ Come risulta dall'art. 87, n. 1, CE, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune è un beneficio, concesso dallo Stato o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, incide sugli scambi tra Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione avendo ritenuto che la BvS non si fosse comportata come un creditore privato che opera in condizioni normali di mercato. Poiché nessuno degli altri motivi è stato accolto, il ricorso di annullamento è stato respinto (sentenza 8 luglio 2004, causa T-198/01, *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-404/04 P).

Peraltro, nella sentenza *Valmont Nederland/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha per la prima volta ripreso la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (Racc. pag. I-7747), secondo cui un intervento statale a beneficio di un'impresa come contropartita dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non costituisce un aiuto purché siano soddisfatte diverse condizioni ²⁶.

Nella fattispecie, la Commissione aveva ritenuto che il finanziamento concesso da un comune olandese ad un'impresa per la costruzione di un parcheggio costituisca, in parte, un aiuto di Stato in quanto corrispondeva a costi di esercizio che questa impresa avrebbe normalmente dovuto assumersi, favorendola. La Commissione tuttavia ha ritenuto che l'altra metà del finanziamento andasse a beneficio di terze imprese e non favorisse la ricorrente.

Ora, il Tribunale constata, da un lato, che questa impresa sostiene un onere permettendo a terzi di utilizzare il suo parcheggio a vario titolo, regolarmente e gratuitamente, in base ad un accordo stipulato, nell'interesse sia pubblico sia dei terzi coinvolti, con un ente locale e, dall'altro, che una parte del finanziamento concesso dall'ente locale per costruire il parcheggio va ad effettivo beneficio della Valmont.

In tale contesto, il Tribunale dichiara che la Commissione non poteva ritenere ipso facto che tale parte del finanziamento favorisse necessariamente la Valmont, ma doveva preventivamente esaminare, alla luce delle informazioni di cui disponeva, se tale parte di finanziamento poteva essere considerata l'effettiva contropartita dell'onere a carico della Valmont. A tal fine essa era tenuta a verificare se i presupposti enunciati nella sentenza *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, sopra menzionata, fossero

²⁶ Ossia: primo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata della esecuzione di obblighi di servizio pubblico e questi obblighi devono essere chiaramente definiti; secundo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente stabiliti in maniera obiettiva e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico che possa favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti; tertio, la compensazione non può superare quanto è necessario a coprire interamente o in parte i costi causati dall'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto delle relative entrate nonché di un utile ragionevole per l'esecuzione di questi obblighi; quarto, allorché la scelta dell'impresa cui affidare l'incarico dell'esecuzione di opere di servizio pubblico, in un caso concreto, non è effettuata nell'ambito di un procedimento di appalto pubblico, il livello della compensazione necessaria deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, ben gestita e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare i requisiti di servizio pubblico richiesti, avrebbe sostenuto per eseguire questi obblighi, tenendo conto delle relative entrate nonché di un utile ragionevole per l'esecuzione di questi obblighi.

o meno soddisfatti. Poiché questa verifica non risultava dalla decisione, quest'ultima è stata annullata ²⁷.

Infine, con la sentenza *Danske Busvognmaend/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalle autorità danesi alla società di trasporti mediante autobus Combust.

In particolare, il Tribunale ha dichiarato che questa società non era stata incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento n. 1191/69 ²⁸. Esso ritiene che un'impresa, quale la Combust, i cui obblighi di esercizio, di trasporto e di incassare le tariffe non sono stati imposti unilateralmente, la quale non era obbligata ad eseguire la sue missioni di trasporto a condizioni non redditizie, contrarie al suo interesse commerciale, ma che al contrario ha assunto volontariamente tali obblighi dopo aver vinto taluni procedimenti di gare d'appalto che non prevedevano alcuna sovvenzione statale e alle quali era libera, in funzione dei suoi interessi economici, di partecipare oppure no, e le cui prestazioni di trasporto sono state remunerate con il prezzo che essa stessa aveva proposto nelle sue offerte per gli appalti e che era stato riprodotto nei contratti conclusi in seguito alle stesse non sopporta obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1191/69: una tale impresa non riceve quindi una compensazione ai sensi di tale articolo, come aveva ritenuto la Commissione, ma una remunerazione finanziaria prevista nei detti contratti di trasporto.

– Specificità o selettività del provvedimento statale

Nella sentenza *Lenzing/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse potuto giustamente concludere che il provvedimento concesso a beneficio della società Sniace era selettivo.

Al riguardo esso ha dichiarato che provvedimenti di portata meramente generale non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, ma che tuttavia anche interventi prima facie applicabili alla generalità delle imprese possono avere una certa selettività e dunque essere considerati come provvedimenti destinati a favorire determinate imprese o produzioni. Ciò si verifica, in particolare, allorché l'amministrazione chiamata ad applicare la regola generale dispone di un certo margine di discrezionalità in sede di adozione dell'atto. Nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che gli enti pubblici spagnoli incaricati di raccogliere i contributi di previdenza sociale disponevano di un certo potere discrezionale sia per stipulare accordi di rinegoziazione o di rimborso sia per stabilire determinate modalità di tali accordi, come il calendario di rimborso, l'importo delle scadenze e l'adeguatezza delle garanzie offerte in contropartita al regolamento dei debiti.

²⁷ Questo motivo di annullamento della decisione 18 luglio 2001 si aggiunge alla violazione dell'art. 87, n. 1, CE – constatata nella stessa sentenza – commessa dalla Commissione per avere ritenuto sulla base di una perizia priva di valore probatorio che il prezzo del suolo venduto alla ricorrente fosse inferiore al prezzo di mercato e pertanto nascondesse un elemento di aiuto di Stato.

²⁸ Regolamento del Consiglio (CEE) 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1991, n. 1893 (GU L 169, pag. 1).

Rientra anche nel potere discrezionale di questi enti il fatto di accettare che questa società non rispetti questi accordi e di tollerare il mancato pagamento di debiti per diversi anni.

La specificità o selettività di un provvedimento statale costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato non solo nell'ambito del Trattato CE, ma anche nell'ambito del Trattato CECA, come è stato ribadito nella sentenza 1° luglio 2004, causa T-308/00, *Salzgitter/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-408/04 P), che, su tale punto, conferma che il fatto di subordinare il godimento di una misura fiscale, prevista da una legge, ad una condizione relativa alla localizzazione degli investimenti in una zona territorialmente limitata di uno Stato membro, come avviene nella fattispecie, è sufficiente, in linea di principio, per considerare che la misura in questione riguarda una categoria ben determinata di imprese. Facendo valere a sostegno della sua valutazione – fatto sufficientemente raro per essere rilevato – una sentenza della Corte AELS²⁹, il Tribunale sottolinea che rileva, affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato, che le imprese beneficiarie della stessa appartengono ad una categoria ben determinata grazie all'applicazione, in diritto o in fatto, del criterio stabilito dalla misura in questione.

b) *Discipline*

La Commissione, anche se, in applicazione dell'art. 87, n. 3, CE, gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario, è tuttavia vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo degli aiuti di Stato, nei limiti in cui esse non derogano alle norme del Trattato e vengono accettate dagli Stati membri. Gli interessati sono quindi legittimati ad avvalersene e il giudice verifica se la Commissione ha rispettato le regole che essa stessa si è imposta adottando la decisione impugnata.

Il Tribunale ha così statuito su diverse domande miranti a che siano constatati errori di diritto nell'applicazione delle discipline comunitarie degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 1994 e del 2001 (sentenza 18 novembre 2004, causa T-176/01, *Ferriere Nord/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta), della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento³⁰ (sentenza *Kronofrance/Commissione*, sopra menzionata), della comunicazione che stabilisce orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà³¹ (sentenza *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, sopra menzionata), nonché della raccomandazione 96/280/CE relativa alla definizione delle piccole e medie imprese³² e della comunicazione relativa alla disciplina comunitaria

²⁹ Sentenza della Corte AELS 20 maggio 1999, *Norway/EFTA Surveillance Authority*, E-6/98, Report of EFTA Court, pag. 74.

³⁰ GU 1998, C 107, pag. 7.

³¹ GU 1994, C 368, pag. 12.

³² Raccomandazione della Commissione 3 aprile 1996, 96/280/CE, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (PMI) (GU L 107, pag. 4).

degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese³³ (sentenza 14 ottobre 2004, causa T-137/02, *Pollmeier Malchow/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Nella sentenza *Ferriere Nord/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale conferma che la Commissione poteva dichiarare il progetto di aiuti a favore delle Ferriere Nord incompatibile con il mercato comune in quanto l'investimento non rispondeva al requisito dell'efficienza dal punto di vista ambientale richiesto dalle discipline del 1994 e del 2001.

Inoltre nella sentenza *Pollmeier Malchow/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha convalidato la valutazione della Commissione secondo cui il beneficiario dell'aiuto era una grande impresa e non soddisfaceva quindi i criteri della definizione delle PMI. Il Tribunale ritiene in particolare che, in considerazione della struttura generale della normativa di cui trattasi, la Commissione abbia potuto giustamente basarsi sul fatto che il beneficiario dell'aiuto in questione non sia, in realtà, un gruppo la cui potenza superi quella di una PMI.

Nella sentenza *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ritiene, in base alle indicazioni fornite dagli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese, che la Commissione non abbia commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di dichiarare compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, la riduzione di prezzo di cui trattasi senza tener conto della creazione di una situazione di monopolio che conseguirebbe alla scomparsa della ricorrente. Infatti il Tribunale sottolinea che questa circostanza sarebbe tale da giustificare la concessione di un aiuto di Stato destinato a salvare imprese in difficoltà e a incoraggiare la loro ristrutturazione soltanto se le condizioni generali per l'autorizzazione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, quali definite negli orientamenti, fossero soddisfatte. Ora, nella fattispecie, il Tribunale constata che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel considerare che il piano di ristrutturazione non poteva consentire alla società Technische Glaswerke Ilmenau di ripristinare la sua redditività e conclude quindi per il rigetto del motivo.

Per contro, la sentenza *Kronofrance/Commissione*, sopra menzionata, annulla la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto concesso dalle autorità tedesche a favore della società Glunz per la costruzione di un centro integrato di lavorazione del legno. Il Tribunale ritiene infatti che la Commissione non abbia rispettato le regole di rito nella disciplina multisetoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti di investimento in quanto non ha verificato, come è previsto in questa disciplina, se il mercato dei prodotti cui si riferisce l'aiuto di cui trattasi fosse «in declino». A causa di questo errore di diritto della Commissione, la compatibilità dell'aiuto notificato non ha potuto essere valutata sulla base dell'insieme dei criteri applicabili.

³³ Comunicazione della Commissione relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI (GU 1996, C 213, pag. 4).

c) *Recupero*

La sentenza 14 gennaio 2004, causa T-109/01, *Fleuren Compost/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta) ha consentito al Tribunale di ricordare che le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento in linea di principio sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'art. 88 CE, ma che, tuttavia, la giurisprudenza non esclude la possibilità, per i beneficiari di un aiuto illegittimo, di invocare, nell'ambito del procedimento di recupero dell'aiuto, circostanze eccezionali che abbiano potuto legittimamente ingenerare il loro legittimo affidamento circa la regolarità dell'aiuto stesso, per opporsi al rimborso.

Tuttavia, il Tribunale dichiara che i beneficiari di tali aiuti possono invocare le dette circostanze eccezionali, sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, solamente nell'ambito del procedimento di recupero dinanzi ai giudici nazionali, i soli cui spetta valutare le circostanze del caso di specie, se necessario dopo aver proposto alla Corte questioni pregiudiziali di interpretazione. Così statuendo, il Tribunale prende chiaramente posizione su una questione alla quale erano fino ad allora state date soluzioni esitanti (vedi, al riguardo, la Relazione annuale 1999).

A differenza della ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza che è stata appena commentata, la *Salzgitter* sosteneva, per opporsi al rimborso dell'aiuto, non che la Commissione avesse violato il principio di tutela di legittimo affidamento ma che aveva violato il principio di certezza del diritto. E il Tribunale ha ritenuto che la violazione di questo principio di certezza del diritto giustifichi nella fattispecie l'annullamento delle disposizioni della decisione della Commissione³⁴ che obbligano la Repubblica federale di Germania a recuperare gli aiuti concessi alle imprese raggruppate con la denominazione *Salzgitter AG*.

Infatti, nella sua sentenza *Salzgitter/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale dichiara innanzitutto che la possibilità di far valere il principio di certezza del diritto non era assoggettata alle condizioni che consentono di far valere il legittimo affidamento nella regolarità di un aiuto di Stato. Per tale motivo l'impresa siderurgica che ha ottenuto un aiuto di Stato che non ha costituito oggetto di una notifica alla Commissione può far valere, per contestare la decisione della Commissione che ne impone il rimborso, la certezza del diritto, mentre è escluso, salvo circostanze eccezionali, che il beneficiario di un aiuto possa fare legittimo affidamento sulla legittimità dello stesso qualora questo sia stato concesso in violazione delle disposizioni relative alla procedura sul controllo preventivo degli aiuti di Stato.

Il Tribunale ritiene poi che l'impresa siderurgica che ha beneficiato di aiuti legittimi potesse giustamente basarsi sul principio di certezza del diritto per contestare la legittimità di una decisione della Commissione che ordinava il loro rimborso in un caso

³⁴ Decisione della Commissione 28 giugno 2000, 2000/797/CECA riguardante gli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di *Salzgitter AG*, *Preussag Stahl AG* e delle controllate del gruppo operante nel settore siderurgico, ora denominate *Salzgitter AG – Stahl und Technologie (SAG)* (GU L 323, pag. 5).

in cui nella data in cui essa ha riscosso i detti aiuti esisteva, a causa della Commissione, una situazione di incertezza e di mancanza di chiarezza relativa al regime giuridico del tipo di aiuti di cui trattasi, la quale è stata cumulata alla prolungata assenza di reazione da parte della Commissione, che era tuttavia al corrente del versamento degli aiuti, e che ha creato così, nell'inosservanza del suo dovere di diligenza, una situazione equivoca, che spettava ad essa chiarire prima di poter pretendere di dare avvio ad una qualsiasi azione volta a prescrivere il rimborso degli aiuti versati.

2. Questioni procedurali

La questione dell'ampiezza dei diritti riconosciuti agli interessati nel procedimento formale di esame di un aiuto di Stato è stata chiarita. La giurisprudenza del Tribunale opera una chiara distinzione tra gli Stati membri che erogano aiuti, da un lato, e gli interessati, dall'altro. Mentre i primi dispongono pienamente dei diritti della difesa, i secondi hanno solo il diritto di presentare osservazioni.

In primo luogo, occorre rilevare che, in uno dei motivi esaminati nell'ambito della causa che l'opponere alla Commissione, la *Ferriere Nord* – un'impresa del settore dell'industria siderurgica, meccanica e metallurgica – faceva valere che la Commissione aveva violato i suoi diritti della difesa non avendo avviato il procedimento formale di esame sotto la vigenza della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 1994³⁵, mentre la decisione sarebbe stata adottata sulla base della disciplina del 2001³⁶ senza che la Repubblica italiana né essa stessa fossero state invitate a presentare le loro osservazioni relativamente alla nuova disciplina. Nella sentenza *Ferriere Nord/Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale precisa innanzitutto che questo motivo deve essere esaminato non già dal punto di vista dei diritti della difesa, di cui solo gli Stati sono titolari in materia di aiuti di Stato, bensì in considerazione del diritto di cui dispongono, in virtù dell'art. 88, n. 2, CE, gli «interessati» di presentare osservazioni durante la fase di esame prevista da tale disposizione. Esso rileva poi che la Commissione non avrebbe potuto, senza violare i diritti procedurali degli interessati, basare la propria decisione su principi nuovi, introdotti dalla disciplina del 2001, senza chiedere loro di presentare le proprie osservazioni in proposito. Tuttavia, il Tribunale constata che i principi stabiliti dalle due discipline sono, in relazione ai motivi in base ai quali la Commissione ha dichiarato l'aiuto di cui trattasi incompatibile, in sostanza identici; esso ne deduce che non vi era necessità di procedere nuovamente ad una consultazione degli interessati.

In secondo luogo, si è posta la questione se all'impresa beneficiaria dell'aiuto dovessero essere riconosciute garanzie che andassero al di là del diritto di presentare osservazioni dopo l'avvio del procedimento riconosciuto a favore di tutti gli interessati ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE. La soluzione fornita dal Tribunale nelle sue sentenze *Fleuren Compost/Commissione*, sopra menzionata, e *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, sopra menzionata, è priva di ambiguità: «nessuna disposizione della procedura di controllo degli aiuti di Stato riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell'aiuto»,

³⁵ GU 1994, C 72, pag. 3.

³⁶ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU 2001, C 37, pag. 3).

affermando il Tribunale che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato non è un procedimento avviato «contro» il beneficiario degli aiuti tale da implicare che quest'ultimo possa far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali.

Poiché gli interessati diversi dallo Stato membro considerato non possono far valere un diritto ad un procedimento in contraddittorio dinanzi alla Commissione, il Tribunale ha respinto gli addebiti delle ricorrenti, in particolare quello della Technische Glaswerke Ilmenau secondo cui essa avrebbe dovuto poter accedere alla parte non riservata del fascicolo del procedimento amministrativo e avrebbe dovuto ricevere le osservazioni o risposte alle domande della Commissione presentate da uno dei suoi concorrenti sul mercato.

In uno dei motivi che essa ha dedotto nell'ambito del ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato comune l'aiuto cui la Repubblica italiana intendeva dare esecuzione a favore della Ferriere Nord, quest'ultima addebitava alla Commissione di non aver richiesto né ad essa né alla Repubblica italiana di fornire una documentazione relativa alla finalità ambientale dell'investimento e di aver dichiarato nella decisione che non le era stato fornito alcun documento a tale proposito. A tale riguardo, il Tribunale (sentenza *Ferriere Nord/Commissione*, sopra menzionata) dichiara che il principio di protezione del legittimo affidamento implica che la Commissione prenda in considerazione, nel corso del procedimento di esame di un aiuto di Stato, il legittimo affidamento che le indicazioni contenute nella decisione di apertura del procedimento normale di esame hanno potuto far sorgere e, in seguito, che non fondi la decisione finale sulla mancanza di elementi che le parti interessate, alla luce di quelle indicazioni, non hanno ritenuto doverle fornire. Nella fattispecie, il motivo è stato respinto in considerazione del carattere sufficientemente chiaro e preciso delle indicazioni contenute nella decisione di avvio del procedimento ³⁷.

E. Misure di difesa commerciale

Anche se deve essere fatta menzione della sentenza 28 ottobre 2004, causa T-35/01, *Shanghai Teraoka Electronic/Conseil* (non ancora pubblicata nella Raccolta), con cui viene respinto il ricorso mirante all'annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di talune bilance elettroniche ³⁸, in particolare perché costituisce l'unica decisione emessa nel settore dell'antidumping, si richiama l'attenzione del lettore sulla sentenza 14 dicembre 2004, causa T-317/02, *Fédération des industries condimentaires de France (FICF) e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Pronunciandosi per la prima volta sulla legittimità di una decisione della Commissione con cui viene respinta una denuncia presentata conformemente al regolamento del

³⁷ V. anche, in tal senso, sentenza *Pollmeier Malchow/Commissione*, sopra menzionata, punto 76.

³⁸ Regolamento del Consiglio (CE) 27 novembre 2000, n. 2605, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 301, pag. 42).

Consiglio sugli ostacoli al commercio³⁹, il Tribunale ha precisato le condizioni in cui ostacoli al commercio giustificano l'intervento della Comunità.

Nella fattispecie, la denuncia presentata nel giugno 2001 dalla FICF, che raggruppa i principali produttori francesi di senape preparata, mirava a censurare gli effetti delle misure che gli Stati Uniti d'America erano stati autorizzati ad adottare dall'Organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)⁴⁰ e consistenti, in particolare, nel colpire con un dazio doganale aggiuntivo del 100% un certo numero di prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunità europea, tra i quali la «senape preparata».

Nella sua denuncia, la FICF censurava il carattere selettivo delle misure di ritorsione americane, applicate solo nei confronti di taluni Stati membri e non nei confronti della Comunità europea nel suo insieme. Nella denuncia si faceva valere anche che l'ostacolo agli scambi creato dagli Stati Uniti sortiva effetti commerciali negativi sulle esportazioni di «senape preparata» delle imprese aderenti alla FICF e che era interesse della Comunità, in applicazione delle regole del commercio internazionale, aprire un procedimento contro le misure adottate dagli Stati Uniti.

Conformemente al regolamento sugli ostacoli al commercio, la Commissione ha deciso di aprire un procedimento di esame che è stato esteso, successivamente, ad altre tre organizzazioni professionali di produttori di foie gras, di roquefort e di scalogni. Nel 2002 la Commissione ha chiuso il procedimento non considerando necessario intraprendere alcuna azione specifica nell'interesse della Comunità, giacché la soppressione selettiva delle concessioni da parte degli Stati Uniti non sortiva effetti negativi sugli scambi nel senso del detto regolamento.

Adito dalla FICF e dalle altre organizzazioni interessate con un ricorso di annullamento della decisione della Commissione di non agire contro le misure di ritorsione americane, il Tribunale conferma questa decisione.

Il Tribunale osserva, innanzi tutto, che, ai sensi del regolamento sugli ostacoli al commercio, un'azione della Comunità a titolo delle regole di commercio internazionali può essere avviata contro un ostacolo al commercio creato da un paese terzo sulla base di tre condizioni cumulative: l'esistenza di un ostacolo al commercio, effetti negativi sugli scambi che ne derivano e la necessità di un'azione nell'interesse della Comunità.

Il Tribunale ritiene poi che la Commissione abbia correttamente preso in considerazione l'insieme degli elementi indissociabili della nozione di ostacolo al commercio. Per quanto

³⁹ Regolamento del Consiglio (CE) 22 dicembre 1994, n. 3286, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU L 349, pag. 71).

⁴⁰ Tra il 1981 e il 1996, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato diverse direttive contro l'impiego di talune sostanze a effetto ormonale nell'alimentazione animale al fine di garantire la tutela della salute umana. Nel gennaio 1998, l'organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, a seguito di una denuncia depositata dagli Stati Uniti, ha dichiarato questa normativa comunitaria in contrasto con le regole dell'OMC. Nel luglio 1999, siccome la normativa comunitaria non era stata conformata, ha autorizzato gli Stati Uniti ad adottare misure di ritorsione e in particolare quella consistente nel colpire taluni prodotti provenienti dalla Comunità europea con un dazio aggiuntivo del 100%.

riguarda gli effetti commerciali negativi, il Tribunale rileva che il progressivo aumento delle esportazioni di senape preparata tra il periodo 1996-1998 e il 2000 dal Regno Unito negli Stati Uniti, sia per valore sia per volume, ha rappresentato di per sé e in proporzione ben poca cosa rispetto all'esportazione da altri Stati comunitari. Ne consegue che gli esportatori di Stati membri diversi dal Regno Unito, ammesso e non concesso che abbiano a propria volta approfittato di tale aumento, qualora le misure di ritorsione statunitensi fossero state applicate anche alla senape preparata originaria del Regno Unito – cosa che le ricorrenti non hanno dimostrato –, non avrebbero potuto beneficiare di maggiori possibilità di esportazione.

Infine il Tribunale fa presente che la valutazione dell'interesse della Comunità richiede il bilanciamento degli interessi delle diverse parti coinvolte e dell'interesse generale della Comunità. Anche se il procedimento d'esame non ha escluso un interesse generale a lungo termine della Comunità ad agire in futuro, per contro, la Commissione lo ha chiuso per mancanza di un interesse comunitario specifico a combattere un ostacolo agli scambi non produttivo di effetti negativi sugli stessi ai sensi del regolamento sugli ostacoli al commercio. Ora, il Tribunale dichiara che un denunciante non può sollecitare la Comunità ad intraprendere un'azione di principio a tutela dell'interesse generale ove non abbia egli stesso subito effetti negativi ai sensi del regolamento sugli ostacoli al commercio. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenevano i produttori francesi, la Commissione non ha confuso l'interesse della Comunità con quello della FICF. Inoltre, benché la decisione impugnata non menzioni le parti interessate diverse dalla FICF, il Tribunale rileva che la Commissione ha valutato i loro interessi nell'ambito del suo esame.

F. Marchio comunitario

La registrazione dei marchi comunitari costituisce, a causa del posto che occupa ormai nell'attività del Tribunale, un contenzioso di primo ordine per tale giudice: 110 cause presentate nel 2004 (contro 100 nel 2003) e 76 cause risolte (47 con sentenza e 29 con ordinanza), ossia 29 in più rispetto all'anno precedente.

In base al regolamento del Consiglio (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario ⁴¹, la registrazione come marchio comunitario è rifiutata in particolare se esso è privo di carattere distintivo [art. 7, n. 1, lett. b)] o se è descrittivo [art. 7, n. 1, lett. c)] (impedimenti assoluti alla registrazione), o ancora in caso di opposizione basata sull'esistenza di un marchio precedente tutelato in uno Stato membro o in quanto marchio comunitario (art. 8) (impedimenti relativi alla registrazione) ⁴².

⁴¹ GU 1994, L 11, pag. 1.

⁴² Un marchio comunitario può anche essere dichiarato nullo dall'UAMI, in seguito a una domanda presentata al riguardo ai sensi dell'art. 51, n. 1, dello stesso regolamento. Nel 2004, il Tribunale non ha statuito sulla legittimità di una qualsiasi decisione della divisione di annullamento dell'UAMI.

1. Impedimenti assoluti alla registrazione

Sulle quattordici sentenze che statuiscono sulla legittimità di decisioni delle commissioni di ricorso relative agli impedimenti assoluti alla registrazione, il Tribunale ha pronunciato un solo annullamento [sentenza 24 novembre 2004, causa T-393/02, *Henkel/UAMI (Forma di un flacone bianco e trasparente)*, non ancora pubblicata nella Raccolta] e ha respinto tutte le altre⁴³.

In primo luogo, i marchi di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono quelli che non sono atti ad esercitare la funzione essenziale del marchio, ossia quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio. In altri termini, il carattere distintivo di un marchio ai sensi della detta disposizione significa che questo marchio è idoneo a identificare il prodotto o il servizio per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere questo prodotto o questo servizio da quelli di altre imprese.

Sono state confermate, tra l'altro, le decisioni di commissione di ricorso che rifiutano la registrazione come marchi comunitari per mancanza di carattere distintivo: rappresentazioni di sacchetti per bevande che possono rimanere in piedi per succhi di frutta; il segno verbale «LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS» per prato sintetico e servizi di installazione di questo prodotto; una bottiglia trasparente, riempita di un liquido giallo, a collo lungo nel quale è inserita una fetta di limone avente una scorza di colore verde per bevande e per taluni servizi; il segno verbale «Mehr für Ihr Geld» per articoli di drogheria e prodotti alimentari di consumo corrente; la rappresentazione di una confezione attorcigliata per caramelle o ancora una forma tridimensionale che rappresenta una caramella di colore marrone chiaro per confetterie.

Per contro il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso che aveva considerato privo di carattere distintivo un segno tridimensionale costituito dalla forma di un flacone bianco e trasparente per prodotti per la pulizia. Nella sentenza *Henkel/UAMI (Forma di un flacone bianco e trasparente)*, sopra menzionata, il Tribunale ha infatti

⁴³ Sentenze 28 gennaio 2004, cause riunite da T-146/02 a T-153/02 *Deutsche SiSi-Werke/UAMI (Sacchetto che sta in piedi)* (oggetto d'impugnazione, causa C-173/04 P); 31 marzo 2004, causa T-216/02, *Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS)*; 21 aprile 2004, causa T-127/02, *Concept/UAMI (ECA)*; 29 aprile 2004, causa T-399/02, *Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra)* (oggetto d'impugnazione, causa C-286/04 P); 30 giugno 2004, causa T-281/02, *Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI (Mehr für Ihr Geld)*; 8 luglio 2004, causa T-289/02, *Telepharmacy Solutions/UAMI – (TELEPHARMACY SOLUTIONS)*; 8 luglio 2004, causa T-270/02, *MLP Finanzdienstleistungen/UAMI (bestpartner)*; 20 luglio 2004, causa T-311/02, *Lissotschenko et Hentze/UAMI (LIMO)*; 14 settembre 2004, causa T-183/03, *Applied Molecular Evolution/UAMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)*; 10 novembre 2004, causa T-402/02, *Storck/UAMI (Forma di farfallotta)*; 10 novembre 2004, causa T-396/02, *Storck/UAMI (Forma di una caramella)*; 23 novembre 2004, causa T-360/03, *Frischpack/UAMI (Forma di una scatola di formaggio)*; 30 novembre 2004, causa T-173/03, *Geddes/UAMI (NURSERYROOM)*; non ancora pubblicate nella Raccolta.

dichiarato che il marchio tridimensionale richiesto era inusuale e idoneo a consentire di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale.

In secondo luogo, si rileverà che, per quanto riguarda il contenzioso relativo al carattere descrittivo dei marchi richiesti ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha confermato integralmente le valutazioni delle commissioni di ricorso relative a tale questione. Esso ha pertanto ritenuto legittime le decisioni che dichiaravano inidonei a svolgere la funzione di origine del marchio: il segno verbale TELEPHARMACY SOLUTIONS per un'attrezzatura che serve alla distribuzione a distanza di prodotti farmaceutici, il segno verbale LIMO per talune categorie di prodotti laser, il segno verbale APPLIED MOLECULAR EVOLUTION per servizi che si riferiscono all'ingegneria molecolare di composti e il segno verbale NURSERYROOM per prodotti per bambini.

Inoltre, e per la prima volta, il Tribunale ha applicato l'art. 111 del regolamento di procedura per respingere con ordinanza un ricorso mirante all'annullamento di una decisione di una commissione di ricorso con cui si constatava il carattere descrittivo del vocabolo QUICK-GRIP per morse (materiale di bricolage) in quanto questo ricorso era manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto [ordinanza 27 maggio 2004, causa T-61/03, *Irwin Industrial Tool/UAMI (QUICK-GRIP)*, non ancora pubblicata nella Raccolta].

In terzo luogo, l'art. 7 del regolamento n. 40/94 enuncia, al n. 1, lett. h), un impedimento assoluto alla registrazione la cui corretta applicazione da parte della commissione di ricorso è stata controllata dal Tribunale nella sentenza *Concept/UAMI (ECA)*, sopra menzionata⁴⁴. Nella fattispecie il Tribunale ha confermato che doveva essere rifiutata la registrazione di un segno figurativo composto da una corona di stelle uniformi, della stessa dimensione e a cinque punte di cui una è rivolta verso l'alto, che circonda, su fondo quadrato, l'elemento verbale «ECA», il tutto senza specificazione di colori, la cui registrazione era chiesta, in particolare, per supporti per dati registrati e l'organizzazione di seminari. Infatti, dichiara il Tribunale, tale segno costituisce un'imitazione dal punto di vista araldico dell'emblema europeo, ai sensi dell'art. 6 ter, n. 1, lett. b), della convenzione di Parigi. Inoltre, esso ritiene che la commissione di ricorsi ha concluso giustamente che la registrazione del marchio richiesto poteva suscitare, nell'apprezzamento del pubblico, l'impressione che esista un nesso tra il marchio richiesto, da un lato, e il Consiglio d'Europa, l'Unione europea o la Comunità europea, dall'altro.

In quarto luogo, poiché il regolamento n. 40/94 prevede esplicitamente all'art. 7, n. 3, che l'art. 7, n. 1, lett. b)-d), non si applica se il marchio ha acquistato per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione «un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto», i ricorrenti non omettono di far valere questa disposizione dinanzi all'UAMI affinché la registrazione del marchio sia ammessa. Le condizioni in cui un tale carattere distintivo può essere considerato dimostrato sono state ricordate dal Tribunale, sia per quanto riguarda le questioni di forma sia per quanto riguarda le questioni relative alle prove richieste, nelle sentenze *Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra)*,

⁴⁴ Ai sensi di questa disposizione, sono esclusi dalla registrazione «i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'art. 6 ter della convenzione di Parigi».

causa T-399/02, *Storck/UAMI (Forma di una caramella)*, causa T-396/02, e *Storck/UAMI (Forma di farfalla)*, causa T-402/02, sopra menzionate. In quest'ultima sentenza il Tribunale sottolinea che la commissione di ricorso non viola l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 allorché essa si astiene dall'esaminare d'ufficio tutti i fatti che consentono di concludere che il marchio ha acquisito un carattere distintivo con l'uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del detto regolamento. Benché, per quanto riguarda questa disposizione, non esistano norme che dispongano che l'esame dell'UAMI (cioè dell'esaminatore o, eventualmente, della commissione di ricorso) debba essere limitato ai fatti dedotti dalle parti, contrariamente a quanto previsto dall'art. 74, n. 1, in fine, dello stesso regolamento per gli impedimenti relativi alla registrazione, il Tribunale dichiara che, in mancanza di una affermazione del richiedente il marchio relativa al carattere distintivo acquistato da quest'ultimo in seguito all'uso, l'UAMI si trova nell'impossibilità materiale di tener conto del fatto che il marchio richiesto ha acquistato un carattere siffatto. Di conseguenza, in forza del principio ultra posse nemo obligatur (nessuno può essere obbligato ad una prestazione impossibile), l'UAMI è tenuto ad esaminare fatti idonei a conferire al marchio richiesto un carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, solo se il richiedente li ha fatti valere.

2. Impedimenti relativi alla registrazione

A parte i casi in cui le cause sono state risolte con ordinanza, in particolare di non luogo a provvedere in caso di ritiro dell'opposizione sul marchio [ordinanza 9 febbraio 2004, causa T-120/03, *Synopharm/UAMI – Pentafarma (DERMAZYN)*, non ancora pubblicata nella Raccolta], il Tribunale si è pronunciato 19 volte con sentenza. Quattordici delle sentenze pronunciate confermano le decisioni delle commissioni di ricorso⁴⁵ mentre le

⁴⁵ Sentenze 18 febbraio 2004, causa T-10/03, *Koubi/UAMI – Flabesa (CONFORFLEX)*; 3 marzo 2004, causa T-355/02, *Mülhens/UAMI – Zirh International (ZIRH)* (oggetto d'impugnazione, causa C-206/04 P); 31 marzo 2004, causa T-20/02, *Interquell/UAMI – SCA Nutrition (HAPPY DOG)*; 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, *El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*; 28 aprile 2004, cause riunite T-124/02 e T-156/02, *Sunrider/UAMI – Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44)*; 22 giugno 2004, causa T-66/03, «*Drie Mollen sinds 1818*»/UAMI – *Nabeiro Silveria (Galáxia)*; 22 giugno 2004, causa T-185/02, *Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO)* (oggetto d'impugnazione, causa C-361/04 P); 30 giugno 2004, causa T-186/02, *BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT)*; 6 luglio 2004, causa T-117/02, *Grupo El Prado Cervera/UAMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*; 8 luglio 2004, causa T-203/02, *Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT)* (oggetto d'impugnazione, causa C-416/04 P); 13 luglio 2004, causa T-115/02, *AVEX/UAMI – Ahlers (Image “a”)*; 13 luglio 2004, causa T-115/03, *Samar/UAMI – Grotto (GAS STATION)*; 16 settembre 2004, causa T-342/02, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion/UAMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media)*; 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, *New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection)*; non ancora pubblicate nella Raccolta.

altre annullano le decisioni impugnate o per motivi di forma e di procedura⁴⁶ o perché la commissione di ricorso ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94⁴⁷.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

In considerazione del fatto che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, con riguardo alla percezione del pubblico destinatario e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti di ciascun caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati, il Tribunale ha confermato ad esempio, l'esistenza di un tale rischio tra il segno verbale CONFORLEX per mobili di camere da letto e i marchi figurativi FLEX precedentemente registrati in Spagna per categorie di prodotti comprendenti i mobili per camere da letto o, per contro, l'assenza di un tale rischio tra il segno verbale PICARO per automobili e il marchio comunitario precedente PICASSO per questi stessi prodotti o tra il segno verbale CHUFADIT per noci preparate e noci fresche e i marchi precedenti nazionali verbali – CHUFI – e figurativo – comprendente il vocabolo CHUFI – per prodotti comprendenti quelli cui si riferisce la domanda di registrazione.

Peraltro, diverse sentenze contribuiscono a chiarire le modalità di esame dell'opposizione, come disciplinate dall'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. Più specificamente, questa disposizione prevede al n. 2 che, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, il n. 2 si applica ai marchi nazionali anteriori, fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

Risulta infatti dalla giurisprudenza che la prova della seria utilizzazione può essere richiesta solo se un periodo di almeno cinque anni separa la data della registrazione del marchio precedente dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione comunitaria [sentenza *BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT)*, sopra menzionata] e la prova della seria utilizzazione deve essere fornita solo in quanto il richiedente ne ha fatto richiesta «espressamente e tempestivamente dinanzi all'UAMI» [sentenza *El Corte Inglés/UAMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*,

⁴⁶ Sentenze 30 giugno 2004, causa T-107/02, *GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE)*; 8 luglio 2004, causa T-334/01, *MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON)*; 6 ottobre 2004, causa T-356/02, *Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT)* (oggetto d'impugnazione, causa C-512/04 P), e 10 novembre 2004, causa T-164/02, *Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL)*; non ancora pubblicate nella Raccolta.

⁴⁷ Sentenza 30 giugno 2004, causa T-317/01, *M+M/UAMI – Mediametrie(M+M EURODATA)*; non ancora pubblicata nella Raccolta.

sopra menzionata]. In diverse decisioni [sentenze *MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON)*, *Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, e *Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT)*] il Tribunale ha anche precisato la nozione di seria utilizzazione nonché l'ampiezza della prova che deve essere fornita dall'opponente, e ha controllato la valutazione della serietà dell'utilizzazione effettuata dalla commissione di ricorso. Su quest'ultimo aspetto, occorre rilevare che, nella sentenza *Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT)*, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse erroneamente concluso che la prova della seria utilizzazione era stata fornita in quanto essa aveva basato il suo ragionamento su semplici presunzioni; esso ha quindi annullato la decisione controversa.

3. Questioni di forma e di procedura

Benché le questioni di forma e di procedura trattate dal Tribunale siano state relativamente numerose, il carattere limitato della presente relazione impone di rendere conto solo di alcune di esse. Sono stati scelti quindi quattro argomenti.

Il primo argomento si riferisce al carattere ricevibile o meno di taluni punti di conclusioni. Innanzi tutto si è posta la questione se l'UAMI potesse concludere diversamente che per il rigetto di ricorso di annullamento, con la precisazione che l'UAMI è designato come convenuto dinanzi al Tribunale in forza del regolamento di procedura ⁴⁸.

In base alla sentenza *GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, sopra menzionata, la soluzione è affermativa. Il Tribunale ha infatti ammesso che l'UAMI aderisca alle conclusioni della ricorrente miranti all'annullamento della decisione della commissione di ricorso o si rimetta semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale. Ricordando il principio di continuità funzionale tra la commissione di ricorso, l'esaminatore e/o la divisione competente, da un lato, e l'indipendenza funzionale delle commissioni di ricorso e dei loro membri nell'esercizio dei loro compiti, il Tribunale ritiene che si debba riconoscere che, se l'UAMI non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione ⁴⁹.

Inoltre, si è anche posta la questione della ricevibilità di un punto di conclusioni miranti all'annullamento sia della decisione impugnata sia della decisione della divisione di opposizione. A tal riguardo, dalla sentenza *MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON)*, sopra menzionata, risulta che una tale domanda è ricevibile poiché è diretta a che il Tribunale adotti la decisione che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto legittimamente adottare la commissione di ricorso quando è stata investita del ricorso presentato dinanzi

⁴⁸ Art. 133, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

⁴⁹ Relativamente a questa problematica, vedi anche sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, *Vedial/UAMI* (non ancora pubblicata nella Raccolta).

all'UAMI. Ora, in quanto la commissione di ricorso può annullare la decisione dell'unità dell'UAMI, un siffatto annullamento rientra anche tra i provvedimenti che il Tribunale può ordinare in base al suo potere di riforma sancito dall'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94.

Il secondo argomento si riferisce al fatto che non si può ritenere che sussista una violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, che prevede che le decisioni dell'UAMI possano essere basate solo su motivi su cui le parti hanno potuto prendere posizione, allorché l'informazione non comunicata è servita solo a confermare l'esattezza della conclusione di un ragionamento autonomo rispetto a questa informazione [sentenza *Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS)*, sopra menzionata].

Il terzo argomento è relativo all'applicazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso nell'ambito di un procedimento concernente impedimenti relativi alla registrazione. La portata di questa disposizione – la quale prevede che, in un tale procedimento, «si limita, tale esame, ai fatti, prove ed argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti» – è stata precisata nella sentenza *Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO)*, sopra menzionata⁵⁰.

In questa sentenza il Tribunale ha ricordato, come aveva già dichiarato nella sentenza 23 settembre 2003, causa T-308/01, *Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE)* (Racc. pag. II-3253), che, in applicazione dell'art. 74 sopra indicato, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sugli impedimenti relativi alla registrazione che la parte interessata ha invocato nonché sui fatti e sulle prove ad essi afferenti, presentati da tale parte. Tuttavia, precisa il Tribunale per la prima volta, la limitazione della base fattuale dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso non esclude che questa prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili. Esso chiarisce, su tale punto, che la ratio legis dell'art. 74, n. 1, in fine, è di esonerare l'amministrazione dal compito di procedere essa stessa all'istruzione dei fatti nell'ambito dei procedimenti inter partes e che tale obiettivo non viene compromesso quando l'UAMI prende in considerazione fatti notori.

Infine, come quarto argomento, si indicherà che precisazioni importanti circa i requisiti linguistici del procedimento di opposizione sono state apportate dal Tribunale nella sentenza *GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, sopra menzionata.

⁵⁰ Sull'irricevibilità dinanzi al Tribunale di un documento che non è stato prodotto nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI concernente gli impedimenti relativi alla registrazione e che l'UAMI non era quindi tenuto a prendere in considerazione d'ufficio, vedi la sentenza *Samar/UAMI – Grotto (GAS STATION)*, sopra menzionata.

4. Continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI

La giurisprudenza pronunciata nelle cause *ex parte*⁵¹, secondo la quale esiste una continuità funzionale tra l'esaminatore e la commissione di ricorso, può anche essere applicata alla relazione esistente tra la divisione di opposizione dell'UAMI che statuisce in primo grado e le commissioni di ricorso. Basandosi esplicitamente sulla soluzione cui è pervenuto nella sentenza 23 settembre 2003, *Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE)*, sopra menzionata (commentata nella Relazione annuale 2003), il Tribunale ha infatti dichiarato nella sentenza 10 novembre 2004, *Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL)*, che la commissione di ricorso aveva commesso un errore rifiutando di prendere in considerazione elementi destinati a dimostrare il grado elevato del carattere distintivo del marchio precedente in quanto questi elementi non erano stati prodotti dinanzi alla divisione di opposizione. In considerazione del principio della continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI, la commissione di ricorso era tenuta a fondare la sua decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata aveva introdotto o durante il procedimento dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado o, con la riserva del rispetto dei termini stabiliti, nell'ambito della procedura di ricorso⁵². Nella fattispecie gli elementi di fatto presentati in tempo utile dinanzi alla commissione di ricorso avrebbero quindi dovuto essere presi in considerazione da quest'ultimo. L'omissione così constatata è sanzionata con l'annullamento della decisione della commissione di ricorso⁵³.

G. Accesso ai documenti

Il regolamento n. 1049/2001⁵⁴, adottato ai sensi dell'art. 255 CE, detta i principi, le condizioni e le limitazioni che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allo scopo di assicurare una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale, di garantire una maggiore legittimità, efficacia e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico nonché di contribuire a rafforzare i principi della democrazia ed il rispetto dei diritti fondamentali.

I rifiuti di accesso opposti dalla Commissione e dal Consiglio, che sono all'origine delle sentenze 30 novembre 2004, causa T-168/02, *IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/*

⁵¹ Sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, *Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY)*(Racc. pag. II-2383), non modificata su tale punto dalla sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, *Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY)*(Racc. pag. I-6251), e sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-63/01, *Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone)*(Racc. pag. II-5255).

⁵² Ossia con riserva del rispetto dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, che stabilisce: «l'Ufficio non può tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

⁵³ Senza tuttavia prendere così chiaramente posizione sulla questione, la continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI è stata fatta valere nell'ambito di altre cause *inter partes*, ossia nelle sentenze 30 giugno 2004, *GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, 8 luglio 2004, *MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON)*, sopra menzionate.

⁵⁴ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e 23 novembre 2004, causa T-84/03, *Turco/Consiglio* (non ancora pubblicata nella Raccolta), hanno consentito al Tribunale di precisare la portata di talune disposizioni di questo regolamento.

Questo regolamento prevede, da un lato, che l'istituzione alla quale è richiesto un documento di un terzo deve consultare tale terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni previste da questo regolamento, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato (art. 4, n. 4), e, dall'altro, che uno Stato membro può chiedere ad una istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo (art. 4, n. 5).

Poiché la Repubblica federale di Germania si è opposta a che taluni documenti provenienti dalle autorità tedesche fossero comunicati al richiedente, la Commissione ha rifiutato di comunicarglieli. Il Tribunale, cui è stata sottoposta una domanda di annullamento della decisione di rifiuto, conferma questa decisione con la sentenza *IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione*, sopra menzionata. Sottolineando che gli Stati membri sono collocati in una situazione diversa da quella degli altri terzi, il Tribunale rileva che lo Stato membro ha la facoltà di chiedere ad un'istituzione di non divulgare un documento da esso proveniente e l'istituzione è tenuta a non divulgarlo senza il suo «previo accordo». Tale obbligo, imposto all'istituzione, di ottenere l'accordo previo dello Stato membro, sancito chiaramente dall'art. 4, n. 5, del regolamento, rischierebbe di essere privato del suo significato se la Commissione potesse decidere di divulgare tale documento malgrado una domanda esplicita in senso contrario dello Stato membro considerato. Pertanto, ritiene il Tribunale, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, sostenuto da tre Stati membri, in presenza di una domanda dello Stato membro in base a tale disposizione, l'istituzione adita è tenuta a non divulgare il documento di cui trattasi.

Per quanto riguarda la sentenza *Turco/Consiglio*, essa trova la sua origine nel rifiuto del Consiglio di comunicare al ricorrente un parere del suo servizio giuridico relativo ad una proposta di direttiva del Consiglio che fissa standard minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Il Consiglio aveva fatto valere a tal fine l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, che prevede che le istituzioni rifiutano l'accesso ad un documento nel caso in cui la sua divulgazione pregiudicherebbe la tutela, in particolare, delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Il Tribunale ha accolto la tesi del Consiglio che, in questa causa, era sostenuto dal Regno Unito e dalla Commissione. Esso dichiara, contrariamente a quanto sosteneva il ricorrente, che l'espressione «pareri giuridici» va intesa nel senso che la tutela dell'interesse pubblico può opporsi alla divulgazione del contenuto dei documenti redatti dal servizio giuridico del Consiglio nell'ambito di procedimenti giudiziari ma anche a qualsiasi titolo. Esso precisa, basandosi sulla sentenza 7 dicembre 1999, causa T-92/98, *Interporc/Commissione* (Racc. pag. II-3521; v. Relazione annuale 1999), che i pareri giuridici redatti in rapporto a procedimenti giudiziari sono già inclusi nell'eccezione relativa alla tutela di questi procedimenti.

Poiché le eccezioni al diritto di accesso ai documenti delle istituzioni rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 1049/2001 devono essere interpretate e applicate in senso stretto, il Tribunale ritiene che la circostanza che il documento in questione riguardi

un parere non basta di per sé a giustificare l'applicazione dell'eccezione fatta valere. Poiché il Consiglio non ha commesso tuttavia alcun errore di valutazione nel ritenere che la divulgazione del parere giuridico richiesto potrebbe lasciar sussistere un dubbio sulla legittimità dell'atto legislativo in questione e, quindi, che esistesse un interesse alla tutela di questo parere, da un lato, e poiché il ricorrente non si è avvalso di alcun interesse pubblico prevalente tale da giustificare la divulgazione di un tale documento, dall'altro, il Tribunale ha concluso per il rigetto dell'intero ricorso.

H. Pubblico impiego comunitario

Il centinaio di decisioni con cui si statuisce su controversie che oppongono i dipendenti di ruolo e quelli non di ruolo delle istituzioni della Comunità a queste stesse istituzioni affronta una grande diversità di situazioni giuridiche, di cui il carattere necessariamente sintetico della presente relazione consente di rendere conto solo molto parzialmente. Ci si limiterà quindi a indicare che i ricorsi hanno mirato a contestare la legittimità:

- di decisioni di non promozione (sentenze 21 gennaio 2004, causa T-97/02, *Mavridis/Commissione*; 2 marzo 2004, causa T-197/02, *Caravelis/Parlamento*; 17 marzo 2004, causa T-175/02, *Lebedef/Commissione*, e causa T-4/03, *Lebedef/Commissione*; 10 giugno 2004, causa T-330/03, *Liakoura/Consiglio*, e 28 settembre 2004, causa T-216/03, *Tenreiro/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta);
- di decisioni adottate nell'ambito di procedimenti di nomina (sentenze 21 gennaio 2004, causa T-328/01, *Robinson/Parlamento*; 2 marzo 2004, causa T-234/02, *Michael/Commissione*; 23 marzo 2004, causa T-310/02, *Theodorakis/Consiglio*, e 31 marzo 2004, causa T-10/02, *Girardot/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta). A tal riguardo, occorre ancora indicare che la sentenza 9 novembre 2004, causa T-116/03, *Montalto/Consiglio* (non ancora pubblicata nella Raccolta), annulla la decisione del Consiglio 23 maggio 2002 recante nomina di un presidente supplementare di una commissione di ricorso, anche presidente del dipartimento dei ricorsi dell'UAMI;
- di decisioni di non assumere più interpreti che hanno raggiunto l'età di 65 anni (sentenze 10 giugno 2004, cause riunite T-153/01 e T-323/01, *Alvarez Moreno/Commissione*; oggetto d'impugnazione, causa C-373/04 P; causa T-275/01, *Alvarez Moreno/Parlamento*, e causa T-276/01, *Garroni/Parlamento*, non ancora pubblicate nella Raccolta);
- di decisioni adottate da commissioni di concorso con cui si rifiuta di ammettere taluni candidati alle prove (sentenze 20 gennaio 2004, causa T-195/02, *Briganti/Commissione*; 19 febbraio 2004, causa T-19/03, *Konstantopoulou/Corte di giustizia*; 25 marzo 2004, causa T-145/02, *Petrich/Commissione*; 21 ottobre 2004, causa T-49/03, *Schumann/Commissione*; 26 ottobre 2004, causa T-207/02, *Falcone/Commissione*, e 28 ottobre 2004, cause riunite T-219/02 e T-337/02, *Lutz Herrera/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta), con cui si attribuiscono valutazioni eliminatorie (sentenza 9 novembre 2004, cause riunite T-285/02 e T-395/02, *Vega Rodriguez/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta), o con cui si rifiuta di inserire il ricorrente in un elenco di riserva (sentenze 28 aprile 2004, causa T-277/02, *Pascall/Consiglio*, e 10 novembre 2004, causa T-165/03, *Vonier/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta);

- di decisioni adottate nell'ambito di procedimenti disciplinari (sentenza 16 dicembre 2004, cause riunite T-120/01 e T-300/01, *De Nicola/BEI*, non ancora pubblicata nella Raccolta), o con cui vengono inflitte sanzioni disciplinari (sentenze 16 marzo 2004, causa T-11/03, *Afari/Banca centrale europea*; 1° aprile 2004, causa T-198/02, *N/Commissione*, e 10 giugno 2004, causa T-258/01, *Eveillard/Commissione*, e causa T-307/01, *François/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta);

Altre sentenze statuiscono sulle domande miranti ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa della compilazione tardiva delle note di qualifica (sentenze 6 luglio 2004, causa T-281/01, *Huygens/Commissione*, e 30 settembre 2004, causa T-16/03, *Ferrer de Moncada/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta) o a causa della malattia professionale del dipendente (sentenze 3 marzo 2004, causa T-48/01, *Vainker e Vainker/Parlamento*, e 14 ottobre 2004, causa T-256/02, *I/Corte di giustizia*, e causa T-389/02, *Sandini/Corte di giustizia*, non ancora pubblicate nella Raccolta). Vanno segnalate anche le sentenze 5 ottobre 2004, causa T-45/01, *Sanders e a./Commissione*, e causa T-144/02, *Eagle/Commissione* (non ancora pubblicate nella Raccolta), che condannano l'istituzione convenuta a risarcire il danno subito dai ricorrenti per il fatto che non sono stati assunti come agenti temporanei delle Comunità per l'esercizio della loro attività nell'ambito dell'impresa comune Joint European Tours (JET).

II. Contenzioso in materia di risarcimento ⁵⁵

Perché sussista la responsabilità extracontrattuale della Comunità per atto illecito occorre che siano soddisfatte tre condizioni, ossia l'illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno fatto valere e l'esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e tale danno.

Queste tre condizioni per la responsabilità sono state considerate soddisfatte nella causa che ha dato luogo alla sentenza interlocutoria 23 novembre 2004, causa T-166/98, *Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta). Poiché una o più condizioni mancavano nelle altre domande di risarcimento, il Tribunale ha respinto tutti gli altri ricorsi presentati ai sensi dall'art. 288 CE.

Per quanto riguarda la condizione relativa all'illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, nelle sentenze 10 febbraio 2004, cause riunite T-64/01 e T-65/01, *Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), e 23 novembre 2004, *Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha dichiarato che la giurisprudenza richiede che sia dimostrata una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, *Bergaderm e Goupil/Commissione*, Racc. pag. I-5291). Per quanto riguarda la condizione secondo cui la violazione deve essere sufficientemente caratterizzata, il criterio decisivo per ritenere che essa sia soddisfatta è quello della violazione grave e manifesta, da parte dell'istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Allorché questa istituzione dispone solo di un

⁵⁵ Al di fuori del contenzioso in materia di pubblico impiego comunitario.

marginale di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice violazione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata.

La nozione di «norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli» è stata valutata più volte dal Tribunale. Esso ha così dichiarato che le norme relative alla ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni della Comunità non hanno per oggetto di conferire diritti ai singoli di modo che un'eventuale delega illegittima delle competenze del Consiglio alla Commissione non è tale da comportare la responsabilità extra contrattuale della Comunità (sentenza *Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co./Commissione*, sopra menzionata). Si è anche ritenuto, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, che la violazione dell'obbligo di motivazione non è tale da comportare la responsabilità della Comunità (sentenza *Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co./Commissione*, sopra menzionata, e sentenza 25 maggio 2004, causa T-154/01, *Distilleria F. Palma/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Per contro, nella sentenza *Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione*, sopra menzionata, il Tribunale ha ritenuto che il principio che vieta l'arricchimento senza causa nonché il divieto di discriminazione hanno per oggetto di conferire diritti ai singoli. La violazione di questi principi da parte della Commissione è stata qualificata come sufficientemente caratterizzata, conclusione alla quale il Tribunale non è pervenuto relativamente ad alcuna delle altre domande di risarcimento sulle quali ha statuito nel 2004.

Peraltro, il Tribunale, nella sentenza *Afrikanische Frucht-Compagnie e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co./Commissione*, sopra menzionata, ha ricordato le condizioni perché sussista la responsabilità extracontrattuale della Comunità derivanti da atto lecito nel caso in cui un tale regime dovesse essere ammesso in diritto comunitario (vedere anche su tale questione le Relazioni annuali 2001, 2002 e 2003). Facendo riferimento alle sue decisioni precedenti, esso ha pertanto dichiarato che tale responsabilità presuppone che siano soddisfatte tre condizioni, ossia l'effettività del danno assertivamente subito, il nesso di causalità tra questo e l'atto imputato alle istituzioni comunitarie nonché il carattere anormale e speciale di tale danno, con la precisazione che un danno è «speciale» allorché riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori e che esso è «anormale» allorché supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi, senza che l'atto normativo che si trova all'origine del danno fatto valere sia giustificato da un interesse economico generale. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che il danno «qualificato» non fosse manifestamente dimostrato.

Infine, importante e interessante è l'ordinanza 7 giugno 2004, causa T-338/02, *Segi e a./Consiglio* (non ancora pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-355/04 P)⁵⁶. Infatti, con i loro ricorsi, i ricorrenti miravano al risarcimento del danno subito a causa della loro iscrizione nell'elenco allegato alla posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, adottata il 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo⁵⁷, aggiornata dalle posizioni comuni 2002/340

⁵⁶ Vedi anche l'ordinanza dello stesso giorno nella causa T-333/02, *Gestoras Pro-Amnistía e a./Consiglio* (non pubblicata nella Raccolta; oggetto d'impugnazione, causa C-354/04 P).

⁵⁷ GU L 344, pag. 93.

e 2002/462⁵⁸. La posizione comune 2001/931/PESC è stata adottata sulla base dell'art. 15 del Trattato sull'Unione europea, che rientra nel titolo V di questo trattato, intitolato «Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune» (PESC), e dell'art. 34 del Trattato sull'Unione europea che fa parte del titolo VI di questo stesso trattato, intitolato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale» (comunemente chiamata giustizia e affari interni) (GAI).

Constatando che la disposizione⁵⁹ della posizione comune che riguarda i ricorrenti non comporta alcuna misura che rientra nella PESC e che, pertanto, l'art. 34 del Trattato sull'Unione europea è il solo fondamento giuridico pertinente per quanto riguarda gli atti asseritamente all'origine del danno lamentato, il Tribunale si dichiara manifestamente incompetente a statuire sul ricorso per risarcimento in quanto i soli mezzi di ricorso previsti nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea corrispondono al rinvio pregiudiziale, al ricorso d'annullamento e alla risoluzione delle controversie tra Stati membri e che, di conseguenza, nessun ricorso per risarcimento è previsto nell'ambito di tale titolo VI. Il Tribunale sottolinea che il fatto che i ricorrenti «con ogni probabilità non hanno a disposizione nessuna tutela giurisdizionale effettiva» non può costituire di per sé un titolo di competenza comunitaria autonomo in un sistema giuridico basato sul principio delle competenze di attribuzione.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei ricorrenti, in quanto essa mirava a far constatare uno sconfinamento del Consiglio che opera nel settore del GAI nelle competenze della Comunità, il Tribunale si dichiara competente ma ritiene la domanda manifestamente priva di qualsiasi fondamento in diritto, in quanto il fondamento normativo pertinente per l'adozione della disposizione all'origine del loro danno era effettivamente l'art. 34 del Trattato sull'Unione europea.

III. Domande di provvedimenti urgenti

Il numero delle domande di provvedimenti urgenti presentate nel 2004 è relativamente minore rispetto a quello dell'anno precedente poiché sono state iscritte al ruolo 26 domande contro 39 nel 2003. Occorre rilevare che, contrariamente a quanto era risultato nel 2002, la flessione del numero delle domande di provvedimenti urgenti non è compensata da un numero elevato di domande di procedimento accelerato dei ricorsi nelle cause principali poiché, come è stato indicato precedentemente, sono state depositate solo tredici domande in tal senso.

Il presidente del Tribunale, nella sua qualità di giudice dei provvedimenti urgenti, ha chiuso 34 cause di procedimenti sommari. A parte i casi di provvedimenti provvisori ordinati per una durata limitata nel tempo (ordinanze 21 gennaio 2004, causa

⁵⁸ Posizioni comuni 2002/340/PESC e 2002/462/PESC adottate dal Consiglio in forza degli artt. 15 e 34 del Trattato sull'Unione europea, rispettivamente, il 2 maggio e il 17 giugno 2002 (GU L 116, pag. 75, e GU L 160, pag. 32).

⁵⁹ Si trattava dell'art. 4, in base al quale gli Stati membri si prestano, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea, la massima assistenza possibile ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici.

T-217/03 R, *FNCBV/Commissione*, causa T-245/03 R, *FNSEA e a./Commissione*, e 12 maggio 2004, causa T-198/01 R IIII, *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta) e i casi di sospensioni dell'esecuzione concesse prima di pronunciarsi nel merito, le domande ad esso sottoposte nel 2004 sono state respinte, in particolare quelle presentate dalla regione autonoma delle Azzorre miranti a che fosse sospeso il nuovo regime di pesca applicabile alle acque che circondano tale arcipelago (ordinanza 8 luglio 2004, causa T-37/04 R, *Regione autonoma delle Azzorre/Consiglio*, non ancora pubblicata nella Raccolta) e quella presentata dalla società Microsoft.

Per quanto riguarda quest'ultima causa, il presidente del Tribunale ha infatti, con ordinanza 22 dicembre 2004, causa T-201/04 R, *Microsoft/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), ritenuto che gli elementi di prova dedotti dalla Microsoft non fossero sufficienti per dimostrare che l'esecuzione immediata delle misure correttive imposte dalla Commissione rischiava di causarle un danno grave ed irreparabile.

Tale causa trova la sua origine nella decisione della Commissione 24 marzo 2004⁶⁰ in cui si constata che la Microsoft aveva violato l'art. 82 CE commettendo un abuso di posizione dominante a causa di due comportamenti diversi. Tale decisione le ha anche imposto un'ammenda per un importo di più di EUR 497 milioni.

Il primo comportamento sanzionato è rappresentato dal rifiuto della Microsoft di fornire ai suoi concorrenti talune «informazioni relative all'interoperatività» e di autorizzarne l'uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti dei suoi sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro per il periodo che va dall'ottobre 1998 fino alla data di adozione della decisione. Quale misura correttiva, la Commissione ha ordinato alla Microsoft di mettere a disposizione di ogni impresa che abbia interesse a sviluppare e a distribuire sistemi operativi per server di gruppi di lavoro le «specifiche» dei suoi protocolli di comunicazione utente-server e server-server. Le specifiche descrivono talune caratteristiche di un programma e devono quindi essere distinte dal «codice fonte» del programma, che designa il codice informatico effettivamente eseguito dal computer.

Il secondo comportamento sanzionato dalla Commissione è rappresentato dalla vendita collegata del lettore multimedia Windows Media Player con il sistema operativo Windows. La Commissione ha ritenuto che questa pratica pregiudicasse la concorrenza sul mercato dei lettori multimediali. A titolo di misura correttiva, la Commissione ha ordinato alla Microsoft di offrire in vendita una versione di Windows senza Windows Media Player. La Microsoft mantiene tuttavia la possibilità di commercializzare Windows con Windows Media Player.

Il 7 giugno 2004, la Microsoft ha presentato dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione della Commissione (causa T-201/04). Il 25 giugno seguente, la Microsoft ha chiesto che fosse sospesa l'esecuzione delle misure correttive ordinate con questa decisione. Dopo la presentazione di questa domanda, la Commissione ha indicato che non intendeva continuare l'esecuzione forzata delle misure correttive prima della pronuncia sulla domanda di sospensione.

⁶⁰ Decisione della Commissione 24 marzo 2004, C(2004) 900 def., relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 82 CE (causa COMP/C-3/37.792).

Nella sua ordinanza 22 dicembre 2004 il presidente del Tribunale, dopo avere esaminato le circostanze del caso di specie, dichiara che la Microsoft non ha dimostrato che rischiava di subire, a causa dell'esecuzione della decisione impugnata, un danno grave ed irreparabile.

Relativamente al rifiuto di fornire le informazioni relative all'interoperatività, il presidente ritiene che il ricorso principale sollevi diverse questioni di principio relative alle condizioni in cui la Commissione è legittimata a concludere che un rifiuto di divulgare informazioni costituisce un abuso di posizione dominante incompatibile con l'art. 82 CE. Sottolineando che spetta unicamente al giudice del merito risolvere tali questioni, il presidente del Tribunale conclude che il ricorso di annullamento presentato dalla Microsoft non è privo di fondamento e che la condizione relativa al *fumus boni iuris* (consistente nel valutare prima facie la fondatezza del ricorso principale) è, di conseguenza, soddisfatta.

Tuttavia, il presidente del Tribunale dichiara che non sussiste la condizione relativa all'urgenza, poiché la Microsoft non ha fornito la prova che la divulgazione delle informazioni fino allora mantenute segrete sarebbe la causa di un danno grave ed irreparabile. Al termine di un esame di fatto delle conseguenze concrete della divulgazione quali quelle fatte valere dalla Microsoft, il presidente constata in particolare che la divulgazione di un'informazione fino ad allora segreta non comporta necessariamente il sopravvenire di un danno grave e che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, un tale danno non è stato dimostrato nella fattispecie. La Microsoft non ha nemmeno dimostrato, in primo luogo, che l'utilizzo da parte dei suoi concorrenti delle informazioni divulgate comporterebbe che queste ultime diventino di dominio pubblico, in secondo luogo, che il mantenimento dei prodotti concorrenti nei canali di distribuzione dopo l'annullamento eventuale della decisione impugnata costituirebbe un danno grave e irreparabile, in terzo luogo, che i concorrenti della Microsoft potrebbero «clonare» i suoi prodotti, in quarto luogo, che la Microsoft dovrebbe procedere ad una modifica fondamentale della sua politica commerciale e, in quinto luogo, che la decisione causerebbe un'evoluzione irreversibile del mercato.

Per quanto riguarda la vendita collegata di Windows e di Windows Media Player, il presidente ritiene innanzi tutto che taluni argomenti della Microsoft sollevino questioni complesse, quale quella dell'effetto anticoncorrenziale della vendita collegata risultante da «effetti di rete indiretti», che spetta al Tribunale risolvere nel ricorso principale. Concludendo che sussiste la condizione relativa al *fumus boni iuris*, il presidente esamina poi l'urgenza di ordinare la sospensione richiesta. Procedendo ad un'analisi di fatto dei danni fatti valere, egli dichiara che la Microsoft non ha dimostrato, in maniera concreta, che rischiava di subire un danno grave e irreparabile a causa di una lesione della sua libertà commerciale o della sua reputazione.

Indice delle Attività del Tribunale di primo grado nel 2004

	Pagina
I. CONTENZIOSO DI LEGITTIMITÀ	81
A. Aspetti procedurali	82
1. Procedimento in contumacia	82
2. Rilevamento d'ufficio di un motivo di ordine pubblico	83
3. Sulle spese	83
B. Ricevibilità dei ricorsi presentati ai sensi dell'art. 230 CE	85
1. Atti che possono formare oggetto di un ricorso	85
2. Termine di presentazione del ricorso	86
3. Interesse ad agire	87
4. Legittimazione ad agire	88
a) Decisioni	89
b) Atti di portata generale	91
C. Regole di concorrenza applicabili alle imprese	91
1. Contributi della giurisprudenza nel campo dell'art. 81 CE	93
a) Ambito di applicazione sostanziale	93
b) Procedimento di concorrenza	94
– Sull'accesso al fascicolo	94
– Sulla portata della comunicazione degli addebiti	94
– Conseguenze di un riconoscimento esplicito dei fatti nella fase amministrativa	95
– Assenza di riconoscimento di un diritto al silenzio assoluto	95
– Termine ragionevole	96
c) Prova della violazione dell'art. 81 CE	97

d) Ammende	98
– Orientamenti	98
Sulla gravità	99
Sulla durata	100
Circostanze aggravanti	101
Circostanze attenuanti	101
– Sulla comunicazione sulla cooperazione	101
– Sul principio ne bis in idem	102
– Sull'esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito	103
2. Regolamento n. 4064/89	104
D. Aiuti di Stato	105
1. Nozione di aiuto di Stato	105
a) Elementi costitutivi	105
– Vantaggio	105
– Specificità o selettività del provvedimento statale.....	107
b) Discipline	108
c) Recupero	110
2. Questioni procedurali	111
E. Misure di difesa commerciale	112
F. Marchio comunitario	114
1. Impedimenti assoluti alla registrazione	115
2. Impedimenti relativi alla registrazione	117
3. Questioni di forma e di procedura	119
4. Continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI	121
G. Accesso ai documenti	121
H. Pubblico impiego comunitario	123
II. CONTENZIOSO IN MATERIA DI RISARCIMENTO	124
III. DOMANDE DI PROVVEDIMENTI URGENTI	126